Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma Anno 152° — Numero 15



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 aprile 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria 1027 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Via principe umberto 4 - 00185 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2010, n. 18/R.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 19/R.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2010, n. 20/R.

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 19.

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 20.

 LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 21.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 22.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 23.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 24.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2010, n. 18.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010. n. 19.

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 20.

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia ... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 21.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 0228/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 229/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli, ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2010, n. 0230/Pres.

LR 11/2009 art. 24. Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 2010, n. **0244/Pres.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 2010, n. **0245/Pres.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 novembre 2010, n. **0246/Pres.**

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. **0251/Pres.**

LR 2/1985 artt. 1 e 2. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare, termiti nonché per la derattizzazione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.............................. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 novembre 2010, n. **0253/Pres.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. 0255/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. **0256/Pres.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. **0257/Pres.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. 0258/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 novembre 2010, n. **0259/Pres.**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12.

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 57.

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).... Pag. 47

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2010, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)...... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2010, n. 62.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012. Seconda variazione....... Pag. 52

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2010, n. 63.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 64.

Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 60/R.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 61/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie Pag. 57

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 13.

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 14.

Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione) Pag. 62

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2010, n. 18/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R - Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I-II - n. 46 del 18 novembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti i regolamenti regionali 20 novembre 2002, n. 13/R e 20 gennaio 2003, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11-967 del 10 novembre 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.


Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R

- 1. L'art. 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R, come modificato dall'articolo1 del regolamento regionale 20 gennaio 2003, n. 2/R, è sostituito dal seguente:
- «Art. 3 (Composizione). 1. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali o da un Assessore regionale da lui delegato, ed è composto da:
- a) dieci rappresentanti delle Autonomie locali, designati due per ciascuna dalle seguenti Associazioni:
 - 1) Unione Province Piemontesi UPP;
- 2) Associazione regionale dei Comuni del Piemonte dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ANCI;
- 3) Legautonomie Piemonte della Lega delle Autonomie locali;
- 4) Consulta Regionale Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte-ANPCI;
- 5) Delegazione Piemontese dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani UNCEM.
- b) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, designato dall'Unioncamere del Piemonte:
- c) un rappresentante dell'autonomia universitaria, designato congiuntamente dagli atenei piemontesi;
- d) un rappresentante delle Istituzioni scolastiche, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte Direzione generale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- e) dodici rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai seguenti soggetti:
- 1) Confindustria Regionale del Piemonte CONFINDU-STRIA Piemonte;
- 2) Federazione Regionale tra le Associazioni della Piccola e Media Industria Piemontese - CONFAPI Piemonte;

- Confesercenti Regionale del Piemonte CONFESERCENTI;
- 4) Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi del Piemonte CONFCOMMERCIO Piemonte;
- 5) Confartigianato Imprese Piemonte CONFARTIGIANATO;
- 6) CNA Piemonte Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
- 7) Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani CASA, Federazione Regionale Piemontese;
- 8) Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana CONFAGRICOLTURA Piemonte;
 - 9) Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte C.I.A.;
- Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte COLDIRETTI Piemonte;
 - 11) Compagnia di San Paolo;
- 12) Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi.
- *f)* dieci rappresentanti sindacali, designati dalle seguenti Organizzazioni sindacali dei prestatori e dei datori di lavoro:
- CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL Piemonte;
- CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale Regionale del Piemonte;
- 3) UIL Unione Italiana del Lavoro, Unione Regionale UIL Piemonte:
- 4) UGL Unione Generale del Lavoro, Unione Regionale del Piemonte;
- 5) SIN.PA. Piemonte Sindacato Padano, Segreteria Regionale;
- 6) FISMIC Federazione Italiana Sindacato Autonomo Metalmeccanici e Industrie Collegate, Sede Nazionale di Torino;
- 7) F.S.I. Federazione Sindacati Indipendenti, Coordinamento Regionale del Piemonte;
- 8) C.I.U. Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, Delegazione Regionale del Piemonte;
- 9) C.U.Q. Confederazione Unitaria Quadri, Segreteria Organizzativa del Piemonte;
- 10) CIDA Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda e delle Alte Professionalità, Unione Regionale del Piemonte.
- g) quattro rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali designati d'intesa dai rappresentanti delle sedi provinciali o locali piemontesi, uno per ciascuno dei seguenti Ordini e Collegi professionali:
- 1) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - 2) Collegio dei Geometri;
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
 - 4) Ordine degli Ingegneri.

_ 4 -

- h) un rappresentante del volontariato, designato dal Consiglio regionale del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
- i) un rappresentante dei consumatori, designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);
- l) un rappresentante del movimento cooperativo, designato dalla Commissione regionale della Cooperazione di cui alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione).
- La composizione dell'Osservatorio può essere integrata su indicazione dell'Osservatorio stesso.
- 3. I componenti durano in carica e si rinnovano con il rinnovo della Conferenza permanente Regione Autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 34/1998.



- 4. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio il Presidente della Conferenza permanente Regione Autonomie Locali invita i soggetti di cui al comma 1 a comunicare le designazioni di spettanza, assegnando un termine per provvedervi. Per ogni designato, può essere anche indicato un supplente.
- 5. Il segretario dell'Osservatorio, nominato dal Presidente della Conferenza permanente Regione Autonomie locali, svolge funzioni di referente e di coordinamento del Comitato tecnico di cui al l'art. 4.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Al fine di assicurare la più ampia rappresentatività della realtà piemontese, l'Osservatorio viene costituito nella nuova composizione di cui all'art. 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

Urgenza

- 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.
- Il presente regolamento sarà pubblicato nel $\it Bollettino~ufficiale$ della Regione.
 - È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 10 novembre 2010.

p. il PresidenteIl Vice PresidenteCAVALLERA

10R1629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 19/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R e ulteriori modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I-II - n. 48 del 2 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 71-1144 del 30 novembre 2010

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R

- 1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica «Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20» e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica»), come sostituito dall'art. 1 del regolamento regionale 14 dicembre 2009, n. 21/R, è sostituito dal seguente:
- «2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2012.».

Art. 2.

Sostituzione della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R (Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica"), è sostituita dalla seguente:

«d) energetico: 27,00 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale media;».

Art. 3.

Sostituzione della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, è sostituita dalla seguente:

«d) energetico: 150,00 euro;».

Art. 4.

Urgenza


- 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.
- Il presente regolamento sarà pubblicato nel $Bollettino\ ufficiale$ della Regione.
 - È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 30 novembre 2010.

p. il Presidente Il Vice Presidente CAVALLERA

10R1659

— 5 **—**



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2010, n. 20/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche urgenti al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I-II - n. 50 del 20 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 28 dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008, n. 19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R, 28 luglio 2009, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74-1257 del 17 dicembre 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione della lettera m) del comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)

1. La lettera *m*) del comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituita dalla seguente:

«*m*) nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione del periodo di divieto in caso di particolari situazioni meteoclimatiche;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

- 1. Il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:
- «2. La Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni meteo-climatiche, e sulla base delle caratteristiche pedologiche dei suoli e delle fasi fenologiche delle colture.».
- 2. Il comma 3 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:
- «3. La Giunta regionale può inoltre disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 con riferimento all'ordinamento colturale o alle caratteristiche climatiche e pedologiche.».

Art. 3.

Sospensione del divieto di distribuzione invernale dei liquami per la stagione invernale 2010-2011

1. Per la stagione invernale 2010-2011 il divieto di distribuzione dei liquami è sospeso sull'intero territorio regionale dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 10 gennaio 2011 compreso.

- 2. La distribuzione dei liquami è consentita, nell'arco temporale indicato al comma 1, subordinatamente alla presenza di condizioni agronomiche e meteorologiche adeguate ed in particolare alla lavorabilità dei terreni oggetto della distribuzione, nonché alla previsione dell'assenza di precipitazioni per i tre giorni successivi alla distribuzione
- 3. La distribuzione dei liquami non è comunque consentita nei casi di divieto indicati agli articoli 8 e 23 del regolamento regionale 10/R/2007.

Art. 4.

Urgenza

- 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.
- Il presente regolamento sarà pubblicato nel $Bollettino\ ufficiale$ della Regione.
 - È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 dicembre 2010.

COTA

11R0002

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 19.

Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 9 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

Principi e finalità

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 45 della Costituzione, riconosce il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, quale strumento per promuovere nuove attività produttive attraverso processi di imprenditorialità diffusa e partecipata nonché quale elemento di promozione, di aggregazione e partecipazione democratica dei cittadini e quale fattore di sviluppo economico, dell'occupazione e di radicamento territoriale, tenuto conto delle disposizioni della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).









2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative e dei loro consorzi, incentiva i valori e la cultura della cooperazione, promuove e sostiene le organizzazioni di rappresentanza regionale delle cooperative operanti in Liguria che agiscono senza scopo di lucro.

Capo II

Interventi della regione

Art. 2.

Beneficiari degli interventi

- 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge:
- a) le Associazioni di rappresentanza riconosciute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Nome in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore») presenti a livello regionale con proprie sedi in almeno tre delle Province della Liguria;
- b) i centri di assistenza tecnica, di cui all'art. 4, costituiti dalle Associazioni di rappresentanza di cui alla lettera a), in forma singola o associata;
 - c) le imprese cooperative;
 - d) i Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 6 della legge regionale 30/2007 nonché nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 3.

Interventi a favore delle Associazioni di rappresentanza riconosciute

- 1. La Regione, su proposta della Commissione regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 6, sostiene le seguenti attività delle Associazioni di rappresentanza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*):
- a) promozione e diffusione dei principi mutualistici e della cultura di impresa cooperativa, anche attraverso strumenti specifici di diffusione del bilancio sociale;
- b) attuazione di progetti a carattere sperimentale e di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
- c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali finalizzate anche alla diffusione dei processi di innovazione;
 - d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
- e) consolidamento e sviluppo degli strumenti di finanziamento e rafforzamento degli strumenti di agevolazione nell'accesso al credito;
- f) attività di supporto informativo alle cooperative nelle diverse materie economiche, giuridiche e fiscali;
- g) attività di promozione dell'impresa cooperativa sul territorio ligure;
- h) attività di promozione rivolta alla reciproca conoscenza e scambio di buone pratiche con enti ed organismi cooperativi dei paesi dell'Unione Europea.
- 2. Per il sostegno delle attività di cui al comma 1 la Regione concede contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
- 3. La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le proposte della Commissione di cui all'art. 6, stabilisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la concessione dei contributi nonché le modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti finanziati.

4. La Giunta regionale, nel determinare i criteri di cui al comma 3, tiene conto della struttura organizzativa territoriale delle Associazioni di cui al comma 1, della qualità e fattibilità dei progetti presentati e dello stato di attuazione dei progetti già finanziati.

Art. 4.

Centri di assistenza tecnica

- 1. Al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative, le Associazioni di rappresentanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), in forma singola o associata, possono costituire appositi Centri di assistenza tecnica.
- I Centri sono riconosciuti dalla Regione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
- 3. I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.
- 4. I Centri non devono perseguire scopo di lucro e devono svolgere, a favore delle imprese cooperative, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità delle imprese cooperative, promozione commerciale a livello locale e nazionale.
- 5. La Regione può avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti e di realizzare programmi di attività per la qualificazione e lo sviluppo delle società cooperative. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei Centri di cui al comma 1 attraverso appositi finanziamenti.
- 6. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per il rilascio del riconoscimento di cui al comma 2 e le modalità di finanziamento delle attività di cui al comma 5.

Art. 5.

Interventi a favore delle imprese cooperative

- 1. La Giunta regionale costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato «Fondo regionale per la cooperazione» che opera mediante la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese cooperative ed è destinato in particolare a:
- a) favorire la nascita di nuove imprese cooperative attraverso la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attività;
- b) incrementare la partecipazione diretta e/o forme di anticipazione del capitale sociale a sostegno dello sviluppo, del consolidamento e dell'aggregazione di imprese cooperative;
- c) sostenere investimenti in Liguria volti allo sviluppo, al consolidamento, all'aggregazione e all'innovazione di processo e/o di prodotto dell'impresa cooperativa nonché gli aspetti della sicurezza sul lavoro.
- 2. Possono accedere ai benefici del Fondo le imprese cooperative a regime mutualistico ed i loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti:
- a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile;
- c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della regione Liguria.



- Sono escluse dall'accesso ai benefici del Fondo le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative di produzione primaria di prodotti agricoli.
- 4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, approva i criteri e le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie, in conformità alla normativa comunitaria in materia, a valere sul fondo, a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 2.
- 5. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, l'erogazione, la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
- 6. I rapporti tra la Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
- 7. Le disponibilità finanziarie del Fondo possono essere implementate mediante l'apporto di risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.
- 8. La Regione favorisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese cooperative allo scopo di promuoverne il sostegno e lo sviluppo degli investimenti mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l'attività di garanzia collettiva fidi ed i servizi ad essa connessi.
- 9. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 8, la Regione concede un contributo ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzie dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, ovvero agli organismi intersettoriali di garanzia regionale che hanno una sezione dedicata alla cooperazione e che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, finalizzato al sostegno della loro attività istituzionale. Tale contributo è volto ad incrementare la capacità patrimoniale finalizzata a far fronte agli impegni di garanzia, attraverso la costituzione di un fondo rischi specifico.
- 10. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 9, in conformità alla normativa comunitaria in materia.
- 11. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a conclusione delle procedure ivi previste.

Capo III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 6.

Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione

- 1. Al fine di promuovere attività di analisi, di studio, di programmazione nonché di promozione della cooperazione è istituita la Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione, di seguito denominata «Commissione».
 - 2. La Commissione è composta da:
- a) l'Assessore regionale competente in materia di imprese cooperative in qualità di Presidente;
- b) almeno un rappresentante per ogni Associazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- c) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);
- d) il Direttore Generale del Dipartimento regionale competente in materia di politiche attive del lavoro;
- e) il Direttore Generale del Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico.

- 3. La Giunta regionale può disporre con propria deliberazione l'eventuale integrazione dei membri della Commissione.
- 4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile.
- 5. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un proprio delegato. Il Presidente della Commissione sceglie il proprio delegato tra gli altri membri della Giunta regionale.
- La Commissione disciplina con proprio regolamento le modalità del suo funzionamento.
- 7. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da un funzionario della Regione.
- 8. La Commissione dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed opera a titolo gratuito.
- 9. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione con un numero minimo di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.
- 10. Le decisioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti della Commissione.

Art. 7.

Funzioni della Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione

- 1. Alla Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) formulare proposte sulle scelte di programmazione regionale in materia di cooperazione;
- b) proporre alla Giunta regionale indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;
- c) formulare proposte per sostenere lo sviluppo della cooperazione e sulle modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 10;
- d) esprimere pareri in merito alla destinazione delle misure di sostegno e delle risorse previste;
- e) formulare proposte in ordine alla organizzazione della Conferenza regionale della Cooperazione di cui all'art. 8.
- 2. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione si può avvalere dell'assistenza tecnica dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 18 della legge regionale 30/2008.

Art. 8.

Conferenza regionale della Cooperazione

1. La Giunta regionale organizza con cadenza triennale la Conferenza regionale della Cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e l'insieme del mondo imprenditoriale e sociale ligure.

Capo IV

Modificazioni di norme e disposizioni finanziarie, transitorie e

FINAI

Art. 9.

Modifiche dell'art. 18 della legge regionale 30/2008

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 30/2008, dopo le parole «e dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «nonché svolge funzioni di osservatorio sulla cooperazione, raccogliendo ed elaborando informazioni economiche, storiche e sociologiche sullo stato e lo sviluppo della cooperazione regionale».



- 2. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 30/2008, dopo la lettera k) sono inserite le seguenti:
- «k-bis) acquisizione di elementi conoscitivi sul sistema cooperativo regionale, sulla diffusione della cultura e della pratica cooperativa, dei suoi valori e principi;

k-ter) costante monitoraggio della realtà cooperativa nel territorio ligure, in particolare sull'utilizzo delle forme di lavoro, sulla situazione degli andamenti occupazionali, sull'andamento economico del sistema cooperativo a livello globale e settoriale;

k-quater) analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore della cooperazione nel contesto del sistema economico internazionale, nazionale e regionale;

k-quinquies) studi e ricerche sulla cooperazione anche di carattere settoriale o locale;

k-sexies) informazione sull'attività svolta dal sistema della cooperazione regionale;

k-septies) valutazione dell'efficacia degli interventi regionali sul sistema cooperativo;

k-octies) garanzia di articolazione delle indagini su base provinciale nonché adeguate forme di divulgazione.».

Art. 10.

Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 5, i restanti contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto «de minimis» di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea.

Art. 11.

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
- a) degli articoli 3 e 4 si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale 2010, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 11.104 «Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro»;
- b) dell'art. 5 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2010, stato di previsione della spesa, alle UU.PP.BB. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese» e 14.202 «Fondo unico regionale per l'Industria».
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Norme di prima applicazione

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 6.

Art. 13.

Norme transitorie

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alla legge regionale 10 luglio 2003, n. 21 «Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione», compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, rimangono disciplinati dalle disposizioni della legge regionale 21/2003.

Art 14

Abrogazione di norme

- 1. La legge regionale 21/2003 è abrogata.
- 2. L'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 dicembre 2010

BURLANDO

10R1669

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 20.

Disposizioni in ordine all'estinzione dei mutui delle Comunità montane soppresse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 9 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Estinzione dei mutui delle Comunità montane soppresse

- 1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2010)) e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
- «4-bis. Al fine di accelerare la chiusura delle procedure di liquidazione il Commissario liquidatore delle Comunità montane soppresse può utilizzare, per l'estinzione anticipata dei mutui accesi dalla Comunità montana, le somme costituenti giacenze, libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi assegnati dalla Regione.».

Art. 2.


Dichiarazione di urgenza

- 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 dicembre 2010

BURLANDO

10R1670



LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 21.

Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 9 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riordino delle aree contigue esistenti

- 1. La Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socioeconomico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1º luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Genova, 7 dicembre 2010

BURLANDO

10R1671

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 22.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0071

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 23.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0072

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 24.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0073

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2010, n. 18.

Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2010)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

— 10 —

Art. 1.

Contributi straordinari per garantire la copertura del segnale televisivo

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla RAI al fine di consentire la realizzazione di interventi atti a garantire la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in determinate aree del territorio regionale che attualmente rimangono prive di segnale nel passaggio dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre.
- 2. L'intervento di cui al comma 1 deve essere preferibilmente rivolto alle zone montane e, comunque, nell'ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.
- 3. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) del Friuli-Venezia Giulia

Art. 2. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 407 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributo straordinario alla RAI per la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in aree del territorio regionale».



2. All'onere complessivo di 700.000 euro per l'anno 2010 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio e dai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	capitolo	euro
_	_	_
10.4.1.1170	766	5.000
10.4.1.1170	1490	70.000
10.4.1.1170	1526	30.000
10.4.1.1170	1535	25.000
11.3.1.1180	1491	20.000
11.3.1.1184	1529	20.000
11.3.1.1180	1212	10.000
10.6.1.2013	5000	15.000
10.1.1.1163	9851	18.000
9.1.1.1153	1600	391.000
11.3.1.1180	1210	96.000

Art. 3. Entrata in vigore

- 1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel ${\it Bollettino~ufficiale}$ della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TONDO

10R1604

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 19.

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in

armonia con quanto prescritto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge, detta norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.

Art. 2. Interventi

- 1. La Regione, in coerenza con l'art. 5, comma 2, l'art. 6, comma 1, lettera *i*), e l'art. 8 della legge regionale n. 6/2006, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2006, la realizzazione dei seguenti interventi:
- a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
- d) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
- e) sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto, con le modalità e nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 6;
 - f) messa a sistema delle esperienze già attive;
- g) rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
- h) dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.
 - 2. La Regione inoltre promuove:
- a) l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
- b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.
- 3. I Comuni concorrono all'attuazione degli interventi previsti al comma 1 per il tramite del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006.

Art. 3.

Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno

- 1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli denominati «Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno».
 - 2. Lo sportello ha i seguenti compiti:

— 11 -

- a) promozione e sostegno del lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;
- b) promozione di azioni di informazione, diffusione e promozione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, di corsi di formazione e aggiornamento;
- c) supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e medica;



- d) attivazione e promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;
- e) fungere da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone fragili, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
- f) effettuazione di studi e ricerche connessi al tema dell'amministrazione di sostegno.
- 3. L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, può affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'art. 5.

Art. 4.

Elenchi degli amministratori di sostegno

- 1. Ciascun Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni forma e conserva l'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno, inclusi quelli stabiliti con il regolamento di cui all'art. 6.
- 2. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione centrale competente, a fini statistici e conoscitivi, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

Art. 5.

Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

- 1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.
- 2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Regione può prevedere interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Art. 6.

Regolamento di attuazione

- 1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:
- *a)* le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *d*);
- b) le modalità di rimborso degli oneri finanziari previsti dall'art. 2, comma 1, lettera e);
- c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'art. 3, comma 3;

- d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
- *e*) i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

Art. 7.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 6/2006

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

- 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4737 di nuova istituzione «per memoria» a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione «Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli».
- 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4738 di nuova istituzione «per memoria» a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione «Spese per promuovere e sostenere l'istituzione e la gestione dello sportello dell'amministratore di sostegno tramite i Servizi sociali dei Comuni».
- 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4739 di nuova istituzione «per memoria» a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione «Interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 novembre 2010

TONDO

10R1654

— 12 -



LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 20.

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

- 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove e sostiene la rendicontazione sociale da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti locali e degli enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale, quale processo con cui dar conto alla comunità dei risultati e degli effetti sociali raggiunti, a fronte degli impegni assunti e delle risorse pubbliche impiegate, al fine di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.
- 2. La presente legge persegue, in particolare, l'obiettivo di sviluppare la capacità delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di attuare efficaci processi di rendicontazione sociale, attraverso documenti quali il bilancio sociale annuale, il bilancio sociale di mandato, il bilancio ambientale, il bilancio di genere, i rapporti e bilanci di settore e altri documenti di rendicontazione sociale.

Art. 2.

Linee guida per la rendicontazsione sociale

- 1. Al fine di offrire agli enti interessati ai processi di rendicontazione sociale principi, metodologie e standard di riferimento atti ad assicurare un adeguato livello qualitativo di tali processi, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione consiliare, sono definite le linee guida per la redazione, approvazione e comunicazione dei documenti di rendicontazione sociale.
- 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite e aggiornate periodicamente tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) volontarietà dell'adozione delle forme di rendicontazione sociale da parte dei singoli enti;
- b) adeguatezza delle forme di rendicontazione sociale rispetto alle caratteristiche istituzionali, dimensionali e funzionali delle diverse categorie di enti;
- c) gradualità nell'introduzione dei processi di rendicontazione, privilegiando i settori di attività di maggiore impatto sulle comunità;
- d) aggiornamento costante delle linee guida in relazione all'evoluzione della disciplina.

Art. 3.

Formazione e assistenza tecnica

1. L'Amministrazione regionale organizza direttamente e sostiene iniziative di formazione e di assistenza tecnica destinate in particolare agli operatori delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 nelle materie concernenti la rendicontazione sociale.

— 13 -

 La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle iniziative di cui al comma 1 e alla definizione delle modalità del loro espletamento.

Art. 4.

Contributi agli enti locali

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali che adottano forme di rendicontazione sociale.
- 2. I contributi sono concessi sulla base di programmi organici che, formulati dagli enti richiedenti tenendo conto delle linee guida di cui all'art. 2, definiscano la tipologia e la periodicità dei documenti di rendicontazione sociale.
- 3. Sono ammesse a contributo le spese per la redazione, composizione, pubblicazione, stampa, diffusione e valutazione dell'efficacia dei documenti
- 4. Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale

- 1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale procede al monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale attuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1
- 2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche che attuano forme di rendicontazione sociale inviano una copia, in formato cartaceo e in formato elettronico, dei documenti elaborati al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale che provvede alla pubblicazione dei documenti stessi sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 6.

Rapporto sulla rendicontazione sociale

1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un «Rapporto annuale sulla rendicontazione sociale», contenente una analisi dei processi di rendicontazione sociale attuati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 e gli elementi per una valutazione della loro efficacia in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 1800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Spese per la formazione e assistenza in materia di rendicontazione sociale».



- 2. Per le finalità previste dall'art. 4, è autorizzata la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 1801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Contributi agli enti locali per l'adozione di forme di rendicontazione sociale».
- 3. All'onere complessivo di 200.000 euro si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1600 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 novembre 2010

TONDO

10R1655

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 21.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)

(Omissis).

10R1656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 0228/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010 in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46 dell'articolo 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

(Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n, 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n.4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 1º luglio 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea; n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanzia menti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dai commi da 43 a 46 dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), approvato con proprio decreto 5 aprile 2007, n. 088/Pres. ed abrogato dal comma 67 dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), a decorrere dal primo gennaio 2009;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui commi da 43 a 46 dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), approvato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres.;

Visto il comma 4 dell'art. 5 del proprio decreto n. 088/Pres./2002 secondo il quale «Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato»;

Visto il comma 4 dell'art. 8 del proprio decreto n. 0263/Pres./2009 secondo il quale ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato, nonché del finanziamento eventualmente concesso ai sensi del predetto proprio decreto n. 088/Pres./2007;

Vista la Comunicazione della Commissione europea (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nei contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, definisce criteri e modalità straordinari per l'adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009, recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 Italy;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo-economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici;

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis, della legge regionale n. 4/2005, predetto, per il quale «Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione dei regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in ritento alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per Il credito agevolato alle attività economiche e produttivi relativi ... (omissis) ... al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale n. 80/1982»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo 1 della legge regionale n. 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 2009, n. 0334/Pres. di approvazione di un nuovo regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il predetto regolamento, nei tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso ai finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, consente anche alle imprese già beneficiarie di un intervento ai sensi del proprio decreto n. 088/Pres./2007 l'accesso ai benefici di cui al proprio decreto n. 0263/Pres./2009;

Considerato altresì che i123 luglio 2010 una tromba d'aria di eccezionale intensità ha provocato ingenti danni alle colture ed alle strutture aziendali delle imprese agricole di alcuni comuni della provincia di Udine;

Considerato inoltre che il predetto evento calamitoso ha determinato un'ulteriore accentuazione dello stato di sofferenza delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e già in difficoltà nel contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica;

Ritenuto pertanto, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle suddette imprese, di consentire alle stesse l'accesso ai benefici di cui al proprio decreto n. 0263/Pres./2009 secondo modalità ed importi adeguati;

Rilevata la necessità di consentire alle suddette imprese già beneficiarie di un intervento ai sensi del proprio decreto n. 0263/Pres./2009 di poter nuovamente accedere ai benefici di cui al medesimo decreto;

Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» secondo quanto previsto dal predetto regolamento (CE) n, 1998/2006 tenuto altresì conto del disposto di cui agli articoli 2, 3, 8 e 9 dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1999 di data 8 ottobre 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010 in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46 dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)»;

Considerato che con la medesima deliberazione il citato regolamento è stato individuato come canale contributivo al quale si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

— 15 -

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento recante la definizione di criteri e rnodalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei commi danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010 in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46 nell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale.
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE : E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI RICADENTI NEI COMUNI DANNEGGIATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL 23 LUGLIO 2010 IN ATTUAZIONE DEL COMMA 1-BIS, DELL'ART. 12-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 4 IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DEI COMMI DA 43 A 46, DELL'ART. 7, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007).

Art. 1. Finalità

1. II presente regolamento, nell'attuale contesto di crisi dei mercati finanziari e di gravi turbative dei sistemi economici locali ed internazionali, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ulteriormente sofferenti in quanto danneggiate dalla tromba d'aria che il 23 luglio 2010 ha colpito alcuni comuni della provincia di Udine, definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni colpiti dal predetto evento calamitoso, in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e dei commi da 43 a 46, dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2ò07, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art 2. Beneficiari

- 1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese che presentano i seguenti requisiti:
- a) hanno unità produttiva ricadente in uno o più comuni elencati nell'allegato A al presente regolamento danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010;
- b) trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella regione;



c) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se imprese cooperative, sono altresì iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

e) non sono da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 (orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 3.

Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

- 1. I finanziamenti di cui all'art. 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.
- 2. L'ammontare massimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 1.000.000,00 euro, ridotto a 500.000,00 euro per le imprese che abbiano già usufruito, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 334 (Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materie di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia), dei finanziamenti previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui ai commi da 43 a 46 dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n.. i (Legge finanziaria 2007).
- 3. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui al comma 4 dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009.
- 4. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinati dai commi da 2 a 11, dell'art. 6, del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009.
- 5. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 eventualmente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010

 L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

Art. 4. Rinvio

- 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di cumulo trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 263/2009.
- 2. Ai sensi del comma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, tutti i provvedimenti di concessione emanati ai sensi del presente regolamento contengono esplicito riferimento sia allo stesso decreto che alla decisione di autorizzazione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 Italy.

Art. 5. Modulistica

1. La modulistica necessaria all'attuazione del presente regolamento è emanata con decreto della Direzione centrale competente da pubblicarsi sul sito della Regione.

Art. 6. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Allegato A

(Riferito all'art. 2)

ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI

Bicinicco;

Buttrio;

Castions di Strada;

Lestizza;

Manzano;

Mortegliano;

Muzzana;

Palmanova;

Pavia di Udine;

Pozzuolo;

Rivignano;


San Vito al Torre;

Santa Maria la Longa;

Talmassons.

10R1598

— 16 -



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 229/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli, ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. L 337 dei 21 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli previsti dall'art. 3, commi da 12 a 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), approvato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0261/Pres.;

Visto il comma 4, dell'art. 8, del proprio decreto n. 0261/Pres./2009 secondo il quale ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato;

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nel contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, definisce criteri e modalità straordinari per l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009 recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso ai finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadrò di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy;

Vista la decisione n. C(2010)715 dei 1º febbraio 2010 della Commissione europea, relativa all'Aiuto di Stato n. N 706/2009 Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalità di applicazione dell'applicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»);

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Visto il comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale n. 4/2005, predetto, per il quale «Per le finalità di cui ai comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in mento alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttivi relativi ... (omissis) ... al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale n. 80/1982»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale n. 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Considerato che il 23 luglio 2010 una tromba d'ara di eccezionale intensità ha provocato ingenti danni alle colture ed alle strutture aziendali delle imprese agricole di alcuni comuni della provincia di Udine;

Considerato altresì che il predetto evento calamitoso ha determinato un'ulteriore accentuazione dello stato di sofferenza delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e già in difficoltà nel contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica;

Ritenuto pertanto, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle suddette imprese, di predisporre un nuovo regolamento che, nel tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, consenta alle imprese medesime l'accesso ai finanziamenti di cui al proprio decreto n. 0251/Pres./2009 secondo modalità ed importi adeguati;

Rilevata altresì la necessità di consentire alle suddette imprese già beneficiarie di un intervento ai sensi del proprio decreto n. 0261/ Pres./2009 di poter nuovamente accedere ai benefici di cui al medesimo decreto;



Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto «*de minimis*», secondo quanto previsto dal predetto regolamento (CE) 1535/2007, tenuto altresì conto del disposto di cui agli articoli 2, 3, 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2000 di data 8 ottobre 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli, ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in attuazione dei comma 1-*bis*, dell'art. 12-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)»;

Considerato che con la medesima deliberazione il citato regolamento è stato individuato come canale contributivo ai quale si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli, ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in attuazione dei comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrate e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO


REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DI IMPRESE DI PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, RICADENTI NEI COMUNI DANNEGGIATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL 23 LUGLIO 2010, IN ATTUAZIONE DEL COMMA 1-BIS, DELL'ART. 12-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 4 IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DEI COMMI DA 12 A 15, DELL'ART. 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009).

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento, nell'attuale contesto di crisi dei mercati finanziari e di gravi turbative dei sistemi economici locali ed internazionali, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ulteriormente sofferenti in quanto danneggiate dalla tromba d'aria che il 23 luglio 2010 ha colpito alcuni comuni della provincia di Udine, definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni colpiti dal predetto evento calamitoso, in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e dei commi da 12 a dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Art. 2. Beneficiari

- 1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese che presentano i seguenti requisiti:
- a) hanno unità produttiva ricadente in uno o più comuni elencati nell'allegato A al presente regolamento, danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010;
 - b) producono prodotti agricoli nella regione;
- c) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94 97 98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se imprese cooperative, sono altresì iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);



— 18 –

e) non sono da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 3.

Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

- 1. I finanziamenti di cui all'art. 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.
- 2. L'ammontare massimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 200.000,00 euro.
- 3. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinati dai commi da 2 a 9, dell'art. 6, del decreto del Presidente della Regione n. 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui commi da 12 a 15, dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)).
- 4. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 eventualmente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 31 dicembre 2010.
- 5. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui al comma 4, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009.
- 6. Ai fini del presente regolamento non trova altresì applicazione l'indicazione secondo la quale, nell'elencazione delle poste contabili prevista dal comma 3; dell'art. 6, del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009, l'importo da considerare in caso di scoperti di conto corrente è il minore tra i saldi negativi rilevati alla data di entrata in vigore del regolamento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto.
- 7. L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

Art. 4. *Rinvio*

- 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di cumulo, trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 261/2009.
- 2. Ai sensi del comma 1, dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, tutti i provvedimenti di concessione emanati ai sensi del presente regolamento, contengono esplicito riferimento sia allo stesso decreto che alla decisione di autorizzazione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 Italy.

Art. 5. Modulistica

1. La modulistica necessaria all'attuazione del presente regolamento è emanata con decreto della Direzione centrale competente da pubblicarsi sul sito della Regione.

Art. 6. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Allegato A

(Riferito all'art. 2)

ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI

Bicinicco;

Buttrio;

Castions di Strada;

Lestizza;

Manzano;

Mortegliano;

Muzzana;

Palmanova;

Pavia di Udine;

Pozzuolo;

Rivignano;

San Vito al Torre;

Santa Maria la Longa;

Talmassons.

10R1597

- 19



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2010, n. 0230/Pres.

LR 11/2009 art. 24. Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 24 della citata legge n. 11/2009, il quale autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 24, secondo cui con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti;

Considerato che il regolamento regionale di cui al sopra citato art. 24, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, commi 5 e 6, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», in quanto gli interventi previsti dal regolamento medesimo costituiscono attuazione diretta della citata disposizione della legge regionale 11/2009 e non del programma triennale regionale di politica del lavoro 2010 - 2012, annualità 2010, approvato con deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2010, n. 943, nel quale sono menzionati al solo fine di compendiare l'attività dell'amministrazione regionale a favore dei soggetti svantaggiati;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», che nella seduta del 12 ottobre 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Vista la deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 2038, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)»;

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno delle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- b) attività socialmente utili: tutte le attività che l'amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli spazi urbani e del territorio nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità delle prestazioni offerte;
- c) lavoratori utilizzati: i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia che rientrano in una delle seguenti categorie:
- 1) lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento;

— 20 -



- 2) lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento:
- 3) lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo le amministrazioni pubbliche, aventi sede o ufficio periferici nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, promuovono progetti di attività socialmente utili che prevedano l'utilizzo di lavoratori di cui all'art. 2, lettera *c*).

Art. 4.

Lavoratori utilizzati

- 1. Nelle attività socialmente utili possono essere utilizzati lavoratori percettori di trattamenti previdenziali così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto ai sensi dell'art. 9, comma 44 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010).
- 3. L'utilizzazione in attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica.
- 4. I lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario settimanale non inferiore a venti ore e non superiore a trentasei ore e comunque per non più di otto ore giornaliere.
- 5. Le ore di utilizzo in attività socialmente utili fino al raggiungimento delle venti ore settimanali sono coperte esclusivamente dal trattamento straordinario di integrazione salariale, dal trattamento di mobilità e da altro trattamento speciale di disoccupazione comunque spettante.
- 6. Le ore di utilizzo in attività socialmente utili eccedenti le venti fino ad un massimo di trentasei ore sono retribuite da un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l'amministrazione pubblica.
- 7. L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione percepito dal lavoratore medesimo.

Art. 5.

Progetti di attività socialmente utili

- 1. I progetti di attività socialmente utili contengono le seguenti indicazioni:
 - a) il titolo del progetto;
 - b) finalità da perseguire;
 - c) la descrizione delle attività da realizzare;
 - d) il luogo di svolgimento delle attività;

- e) il numero dei posti di lavoro che si intendono attivare ai fini dello svolgimento dell'attività;
- f) la durata prevista per lo svolgimento dell'attività di ciascun posto di lavoro, espressa in settimane;
- g) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per posto di lavoro;
- h) il livello di inquadramento e la retribuzione oraria al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali;
 - i) il costo complessivo del progetto;
- l) la previsione della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché il rimborso delle spese di trasporto sostenute dal lavoratore per raggiungere il luogo della prestazione.
- La durata delle attività per ciascun posto di lavoro non può essere superiore a 52 settimane.
- 3. Il progetto si intende terminato quando l'ultimo posto di lavoro finisce il periodo di attività prevista.

Art. 6.

Presentazione dei progetti

- 1. La presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche avviene con procedura aperta a sportello, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
- 2. Con decreto del direttore centrale della direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, sono definite:
- a) la data a partire dalla quale è possibile presentare domanda di contributo e la data finale di presentazione dei progetti;
 - b) l'ammontare delle risorse disponibili;
 - c) la modulistica;
 - d) il termine conclusivo dei progetti.
 - 3. La presentazione dei progetti:
- a) è effettuata utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore centrale della direzione competente in materia di lavoro;
- b) è indirizzata al servizio lavoro della direzione centrale competente in materia di lavoro e può essere consegnata a mano, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC).
- 4. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al servizio lavoro entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Ammontare del contributo

- 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia contribuisce al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili attraverso:
- a) un contributo pari all'80% dell'importo relativo alla retribuzione oraria di cui all'art. 4, comma 6, rimanendo a carico dell'amministrazione pubblica il restante 20%.
- b) un contributo massimo di euro 200,00 per ciascun posto di lavoro attivato a copertura delle spese assicurative e di trasporto.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 lettera *b*) è ridotto proporzionalmente nel caso di durata delle attività di ciascun posto di lavoro inferiore alle 52 settimane.



Art 8

Concessione ed erogazione del contributo

- 1. Conclusa l'istruttoria il servizio lavoro provvede alla concessione del contributo nei limiti delle risorse complessivamente disponibili ed alla contestuale erogazione del 50% del contributo concesso.
- 2. I posti di lavoro previsti nel progetto sono attivati entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.
- 3. L'amministrazione pubblica comunica l'attivazione dei posti di lavoro al servizio lavoro entro 30 giorni dalla copertura dei posti stessi
- 4. La mancata attivazione di uno o più posti di lavoro previsti dal progetto entro il termine di cui al comma 2 comporta la revoca anche parziale del contributo concesso e la restituzione della quota di contributo già erogata.

Art. 9.

Erogazione del saldo del contributo

- 1. Entro 90 giorni dalla fine del progetto, l'amministrazione pubblica presenta al servizio lavoro la domanda di pagamento del saldo del contributo utilizzando la modulistica di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c*).
- 2. La domanda di erogazione del saldo è accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) un prospetto contenente le spese effettivamente sostenute;
- b) un rapporto finale di esecuzione del progetto di attività socialmente utili.
- 3. Il servizio lavoro eroga il saldo del contributo nei limiti del contributo concesso

Art. 10.

Rendicontazione

- 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla rendicontazione del contributo ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.
- 2. Nel decreto di concessione del contributo sono indicati i termini di rendicontazione intermedia del contributo.

Art. 11.

Abrogazione

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della regione 16 luglio 2009, n. 206 (regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavoro socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici));
- b) il decreto del Presidente della regione 1° dicembre 2009, n. 336 (regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavoro socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) emanato con decreto del Presidente della regione 16 luglio 2009, n. 206).

Art 12.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 11 continuano a trovare applicazione con riferimento a procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'intervento di cui al presente regolamento è svolto dall'agenzia regionale del lavoro.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: Tondo

10R1596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 2010, n. **0244/Pres.**

LR 18/2005 art. 15, commi 2 e 2 bis. Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009/2010 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13, comma 1;

Atteso che il comma 2 del succitato art. 15 prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri

e le modalità di ripartizione del predetto Fondo, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni, nonché gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

Visto il comma 2-bis del medesimo art. 15, come infine novellato dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 «Modifica alle leggi regionali n. 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e n. 11/2006 (interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale n. 15/1984 (contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi», ai sensi del quale, fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 13, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 20/2005, disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'art. 20 della medesima legge,

il fondo è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati;

Visti i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con propri decreti n. 06/Pres. del 12 gennaio 2007, per l'anno scolastico 2006-2007, n. 0269/Pres. del 16 ottobre 2008, per l'anno scolastico 2007-2008 e n. 0286/Pres. del 16 ottobre 2009, per l'anno scolastico 2008-2009;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare un nuovo regolamento per l'anno scolastico 2009-2010, alla luce delle modifiche normative intervenute:

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1774 del 9 settembre 2010 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009/2010, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 ottobre 2010, in accoglimento delle proposte di modifica agli articoli 5, comma 4, e 8, comma 1 del testo regolamentare, presentate dall'assessore competente su indicazione del Comune di Udine:

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2010, n. 2157 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009-2010, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni», contenente le suesposte modifiche agli articoli 5, comma 4, e 8, comma 1;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009-2010, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni», nel testo allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009-2010, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto verrà pubblicato nel $Bollettino\ ufficiale\ della$ Regione.

TONDO

— 23 —

10R1649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 2010, n. 0245/Pres.

LR 6/2008, art. 18, comma 3 e art. 39, comma 1, lettera d). Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 24 novembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge il febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, e successive modificazioni (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della giunta regionale, di unità territoriali denominate riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna riserva di caccia a una associazione senza fine di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio:

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della giunta regionale, dei distretti venatori, unità territoriali composte dall'insieme delle riserve di caccia e degli altri organismi venatori, il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del distretto venatorio;

Visto l'art. 18 della legge regionale n. 6/2008, il quale individua le funzioni dei distretti venatori e, in particolare, il comma 3, il quale autorizza l'amministrazione regionale a erogare i seguenti contributi alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il presidente del distretto venatorio ai sensi dell'art. 17 della stessa legge:

 a) un contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza; lo stanziamento del bilancio è ripartito tra i distretti venatori in base alla loro superficie territoriale, al numero di organismi venatori e al numero dei cacciatori soci delle associazioni delle riserve di caccia in essi ricompresi;

b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del piano venatorio distrettuale (PVD) di cui all'art. 13 della legge regionale n. 6/2008, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD:

Visto l'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale:

sino all'assegnazione dei territori delle riserve di caccia prevista dall'art. 14, comma 2, della medesima legge regionale, è fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia);



sino alla scadenza determinata dall'applicazione della legge regionale n. 30/1999, gli organi statutari dei distretti venatori e delle riserve di caccia, in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008, continuano a svolgere le loro funzioni;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 2009, n. 012/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alla presidenza del distretto venatorio, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Considerato che, al fine di addivenire ad una disciplina normativa conferente con le novità introdotte dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) in ordine alle fattispecie contributive in parola, si rendono necessarie delle modifiche sostanziali e formali al regolamento vigente, tali da richiederne la sostituzione con un nuovo regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 8 novembre 2010, n. 2210;

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il presidente del distretto venatorio in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), al fine di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico previste dalla medesima legge regionale n. 6/2008.

- 2. Il regolamento, in particolare, determina:
- a) i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori e le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza;
- b) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del piano venatorio distrettuale (PVD).

Art. 2. Beneficiari

1. I contributi sono erogati all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il presidente del distretto venatorio, di seguito denominato presidente, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2008.

Capo II Contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza

Art. 3. Oggetto del contributo

- 1. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera *a*), della legge regionale n. 6/2008, sono oggetto del contributo le attività annuali di segreteria e di presidenza del distretto venatorio concernenti esclusivamente:
 - a) convocazioni delle assemblee distrettuali;
- b) trasmissione a tutti i componenti dell'assemblea degli atti soggetti a controllo o a verifica da parte della Regione e delle comunicazioni dalla stessa trasmesse;
- c) redazione dei verbali di assemblea distrettuale e di tutti gli atti di competenza della stessa e loro eventuale trasmissione;
 - d) tenuta di eventuali registri o protocolli di corrispondenza;
 - e) mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti;
- f) coordinamento delle attività di gestione venatoria e delle attività connesse all'esercizio venatorio delle riserve di caccia e degli altri organismi venatori;
- g) riunioni e iniziative volte a uniformare l'applicazione della normativa in materia faunistica e venatoria all'interno del territorio di competenza del distretto venatorio;
- *h)* riunioni tra i presidenti dei distretti venatori per discutere problematiche di interesse comune inerenti allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge regionale n. 6/2008;
- i) adempimenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche ai distretti venatori.

Art. 4. *Criteri di riparto*

- 1. Lo stanziamento annuale del bilancio è ripartito tra i distretti venatori, nei limiti della disponibilità delle risorse, in base alla percentuale determinata dalla media ponderata della loro superficie territoriale, del numero di organismi venatori e del numero dei cacciatori soci delle associazioni delle riserve di caccia in essi ricompresi.
- 2. Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al comma 1, sono attribuiti i seguenti coefficienti:
 - a) 10 per la superficie territoriale di ciascun distretto;
 - b) 60 per il numero di organismi venatori;
- c) 30 per il numero dei cacciatori soci delle associazioni delle riserve di caccia.



Art. 5.

Modalità per la concessione ed erogazione del contributo

- 1. I beneficiari presentano al servizio competente la domanda di contributo, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, redatta secondo l'allegato A, dal 1° al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attività o entro trenta giorni dalla data di elezione del presidente qualora questa sia successiva al 31 dicembre.
- 2. Il contributo è concesso con decreto del direttore del servizio competente, o suo delegato, da adottarsi entro l'anno cui il contributo si riferisce.
- 3. I beneficiari presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato *B*, attestante l'utilizzo del contributo per le attività previste dall'art. 3, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di realizzazione delle attività o entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza.
- 4. Il contributo è erogato con decreto del direttore del servizio competente, o suo delegato, da adottarsi entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione delle attività.
- 5. Nel caso di avvicendamenti alla presidenza dello stesso distretto venatorio, contributo è erogato, in proporzione ai giorni di durata del mandato, nel termine di cui al comma 2.

Capo III

Contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD

Art. 6. Oggetto dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 6/2008, sono oggetto dei contributi le spese concernenti la predisposizione del PVD.

Art. 7. Tipologie di spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese, comprovate da idonea documentazione giustificativa, sostenute per l'elaborazione dei contenuti del PVD di cui all'art. 13 della legge regionale n. 6/2008, e per le eventuali modifiche dello stesso. In caso di PVD concernenti più distretti venatori, i relativi documenti di spesa sono intestati ai singoli committenti.

Art. 8.

Criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi

- 1. I beneficiari presentano al servizio competente la domanda di contributo, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, redatta secondo l'allegato C e corredata di preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della giunta regionale che individua i criteri per la predisposizione del primo PVD o entro trenta giorni dalla data di elezione del presidente qualora questa sia successiva a tale termine e, in ogni caso, antecedentemente al sostenimento delle spese.
- 2. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio competente, o suo delegato, da adottarsi entro l'anno cui gli stessi si riferiscono, nella misura massima del 60 per cento della spesa preventivata ritenuta ammissibile e comunque nei limiti della disponibilità del bilancio.
- 3. I beneficiari presentano la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da presentarsi

- dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce o entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza. Qualora il beneficiario del contributo sia l'associazione della riserva di caccia, la rendicontazione è redatta secondo l'allegato *D*.
- 4. Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione in misura non inferiore al 5 per cento, approssimabile per difetto, delle rendicontazioni annualmente pervenute.
- 5. I contributi sono erogati con decreto del direttore del servizio competente, o suo delegato, da adottarsi entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, nella misura massima del 60 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile.
- 6. Nel caso di avvicendamenti alla presidenza dello stesso distretto venatorio, i contributi sono concessi come segue:
- a) al beneficiario uscente, il contributo è concesso ed erogato, nella misura massima del 60 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile, nel termine di cui al comma 2;
- b) al nuovo presidente è concesso il contributo determinato dalla differenza tra il contributo concedibile al distretto calcolato sulla spesa preventivata dal beneficiario uscente e il contributo riconosciuto a quest'ultimo.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 9. *R i n v i i*

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della legge regionale n. 7/2000.
- 2. Il rinvio a leggi regionali operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10. Modifiche degli allegati

1. Le modifiche degli allegati A, B, C e D sono effettuate con decreto del direttore del servizio competente da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 11. Disposizioni transitorie

- Il presente regolamento si applica alle domande di contributo per l'anno 2010 già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso, per le quali non è stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.
- 2. Per l'anno 2010, nel caso di avvicendamenti alla presidenza dello stesso distretto venatorio successivi al 31 luglio, la domanda di contributo di cui all'allegato A è presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12. Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 16 gennaio 2009, n. 12 (regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alla presidenza del distretto venatorio, in esecuzione dell'art. 39, comma t, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6).



Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: Tondo

10R1635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 novembre 2010, n. **0246/Pres.**

LR 18/2005, artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48. Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.

(Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1º dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostengo dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 «Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile»;

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera *c*) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

 d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0114/Pres., di seguito Regolamento, con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale n. 18/2005;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 31 ottobre 2009, che ha modificato la sopra citata Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 introducendo la possibilità di concedere aiuti di importo limitato anche ad aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli fino ad un importo massimo di 15.000 euro tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C 261 del 31 ottobre 2009:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010, che ha modificato il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 recependo l'estensione della possibilità di concedere aiuti di importo limitato anche ad aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli fino ad un importo massimo di 15.000 euro tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n.157 dell'8 luglio 2010;

Vista la decisione della Commissione europea C (2010) 715 del 1º febbraio 2010, che approva il regime di aiuto N706/2009 «Aiuti di importo limitato in favore di aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;

Ritenuto di recepire nel Regolamento l'estensione della possibilità di concedere aiuti di importo limitato anche ad aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli fino ad un importo massimo di 15.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di modificare l'art. 11 e l'art. 33 del Regolamento al fine di dare espressa soluzione testuale ad alcune problematiche segnalate dalle Amministrazioni provinciali, alle quali sono affidate l'istruzione e la decisione dei procedimenti contributivi di cui al Regolamento medesimo; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 15 settembre 2010 hanno esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1842, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114», di seguito Regolamento;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 14 ottobre 2010 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento della proposta di inserire tra le spese ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 8 del Regolamento le spese sostenute per la certificazione dei rendiconti, fino ad un importo massimo di € 300;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 9 novembre 2010 ha esaminato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005 il Regolamento, nel testo risultante dal recepimento della sopra indicata proposta di modifica dell'art. 8 formulata dal Consiglio delle Autonomie locali, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2010, n. 2241, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);



3^a Serie speciale - n. 15

Decreta:

- 1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n.114», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1648

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. **0251/Pres.**

LR 2/1985 artt. 1 e 2. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare, termiti nonché per la derattizzazione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1º dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2010), i quali stabiliscono che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare e dalle termiti, nonché per la derattizzazione;

Visto il vigente regolamento per la concessione dei finanziamenti per gli interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare e delle termiti, emanato con proprio decreto 10 aprile 2001, n. 0111/Pres., con il quale sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui alla citata legge regionale n. 2/1985;

Dato atto che il vigente regolamento emanato con il suddetto proprio decreto n. 0111/Pres./2001 necessita di una revisione onde adeguarne le disposizioni all'intervenuto mutamento del quadro normativo per effetto delle modifiche introdotte con la citata legge regionale n. 24/2009 che introduce la materia della deratizzazione;

Considerato, in particolare, necessario rideterminare i criteri di riparto delle risorse annualmente disponibili per le finalità di cui alla citata legge regionale n. 2/1985 prevedendo una diversa suddivisione delle quote dello stanziamento annuale che includa anche i finanziamenti relativi alle spese per la derattizzazione in coerenza alle citate modifiche normative;

Valutato a tal fine congruo:

mantenere invariata la quota dell'80 per cento delle risorse annualmente disponibili da destinare ai finanziamenti relativi alle spese per gli interventi di disinfestazioni dalle zanzare;

dividere la residua quota del 20 per cento nella misura del 10 per cento da destinare, rispettivamente, alle spese relative agli interventi di derattizzazione nonché alle spese relative alle operazioni di disinfestazioni dalle termiti e per l'erogazione dei sussidi a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti;

Precisato, con riferimento ai suddetti criteri di riparto, anche tenuto conto della complessiva applicazione ricevuta dal citato proprio decreto n. 0111/Pres./2001 anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 24/2009, che:

la destinazione della maggior quota dello stanziamento annuale al finanziamento relativo alla disinfestazione dalle zanzare consegue alla maggiore incidenza di tale tipologia di infestazione nel territorio regionale;

la destinazione nella misura del 10 per cento della quota dello stanziamento annuale per il finanziamento delle spese per la derattizzazione appare congrua in ragione della favorevole situazione igienicosanitaria presente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

la destinazione dell'ulteriore quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale per le spese relative alle operazioni di disinfestazioni nonché per i sussidi a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti appare sufficiente, atteso che dall'entrata in vigore del vigente regolamento nessun comune della Regione ha rappresentato problematiche relative alla disinfestazione dalle termiti e sono pervenute due sole richieste di sussidio per interventi di recupero di immobili danneggiati dalle termiti;

Valutato, altresì, opportuno:

non suddividere la quota di risorse da destinare ai finanziamenti per le spese relative agli interventi di disinfestazione dalle zanzare, pari all'80 per cento, in base alla distinzione tra zanzara tigre e quella lagunare, atteso che l'evoluzione della situazione territoriale, successiva all'entrata in vigore delle previsioni legislative e regolamentari innanzi richiamate, ha evidenziato una sempre maggiore diffusione della zanzara tigre che interessa pressoché l'intero territorio regionale rendendo sostanzialmente superflua ed inattuale la suddetta ripartizione;

prevedere, quali parametri ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti concedibili per gli interventi di disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione, l'estensione territoriale dei comuni richiedenti nonché la popolazione residente nei comuni medesimi anziché il grado di infestazione, stante le criticità connesse all'individuazione di oggettive misure di valutazione dell'intensità dell'infestazione:

Ritenuto, quindi, necessario a fronte del mutato assetto normativo e del complessivo riordino del procedimento di concessione dei finanziamenti e dei sussidi di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale n. 2/1985, abrogare il vigente regolamento ed emanare un nuovo testo regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2251 del $12 \, \mathrm{novembre} \, 2010$

Decreta:

- 1. È emanato, per le considerazioni illustrate in premessa, il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti per gli interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare e termiti nonché per la derattizzazione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1650

— 27 -



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 novembre 2010, n. 0253/Pres.

LR 6/2008, art. 10, comma 3 e art. 39, comma 1, lettera *a*). Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 29 novembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera *n*) e 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale alle province sono conferite tutte le funzioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge, ivi comprese quelle in materia di finanziamento delle attività di gestione faunistica e miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia, prima svolte da tali enti in via transitoria;

Visto l'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 che istituisce il fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi, di seguito denominato fondo, per le seguenti finalità:

- a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;
- b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di Bressane e Roccoli di cui all'art. 10 della legge regionale n. 29/1993, e successive modifiche;
- d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale le disponibilità del fondo sono assegnate alle province per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'art. 10, della medesima legge;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale il fondo è ripartito fra le province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale ogni provincia provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l'effettiva possibilità di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalità di cui al comma 1, dell'art. 10, della medesima legge;

Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 6/2008 che prevede l'individuazione dei criteri di riparto del fondo tra le province con regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 10, comma 3, della medesima legge;

Visto il regolamento recante criteri di ripartizione tra le province del fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle province ai sensi dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, emanato con proprio decreto 25 novembre 2008, n. 0322/Pres:

Considerato che, al fine di addivenire ad una disciplina normativa conferente con le novità portate dalle leggi regionali 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) e 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) alla legge regionale n. 6/2008 in ordine, tra l'altro, all'assegnazione alle province della completa gestione del fondo, si rendono necessarie delle modifiche sostanziali e formali al regolamento vigente, tali da richiederne la sostituzione con un nuovo regolamento;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'8 ottobre 2010, n. 1996, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante criteri di ripartizione tra le province del fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», ai fini dell'acquisizione dell'intesa del consiglio delle autonomie locali, sugli schemi di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali, prevista dall'art. 34, comma 1, lettera *e*), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

Visto l'art. 34, commi 1, lettera *e*), e 2, lettera *b*), della legge regionale n. 1/2006 - come sostituito dall'art. 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), in vigore dal 28 ottobre 2010 - il qualco con riguardo ai trasferimenti finanziari agli enti locali, prevede che il consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nel caso di schemi di disegni di legge e il parere in merito agli schemi di regolamenti;

Visto l'estratto del processo verbale n. 44/2010 della riunione del consiglio delle autonomie locali del 10 novembre 2010;

Atteso che il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema del regolamento approvato in via preliminare con deliberazione della giunta regionale n. 1996/2010, proponendo le modifiche all'art. 2 evidenziate nell'allegato A al citato estratto verbale:

Precisato che, nella redazione del testo del regolamento de quo, approvato in via definitiva dalla giunta regionale con deliberazione n. 2342 del 18 novembre 2010, si è ritenuto di accogliere tali modifiche;

Rilevato che l'emanazione del presente regolamento riveste carattere d'urgenza, alla luce della necessità di garantire, sin dall'esercizio finanziario corrente, la continuità del finanziamento delle attività delle province correlate al conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2342;


Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento recante criteri di ripartizione tra le province del fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1651

— 28 -



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. 0255/Pres.

LR 27/2007, articolo 3. Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 3, il quale:

- 1) al comma 1, prevede che è istituito, presso la Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione, il Registro regionale delle cooperative, che è pubblico, gestito con modalità informatiche ed articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512, secondo comma, del codice civile e all'art. 223-sexiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie);
- 2) al comma 2, stabilisce che sono iscritte nel Registro regionale delle cooperative le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione;
- 3) al comma 3, dispone che con regolamento regionale sono disciplinate l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative:
- 4) al comma 4, stabilisce che la pubblicità dei dati del Registro regionale delle cooperative è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2346:

Decreta:

- 1. È emanato il "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul $Bollettino\ ufficiale\ della$ Regione.

TONDO

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, di seguito Registro.

Art. 2. *Organizzazione del Registro*

- 1. Il Registro è composto da due sezioni:
- *a)* sezione prima: vi sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile;
- b) sezione seconda: vi sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
 - 2. Il Registro è a sua volta suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) cooperative di produzione e lavoro;
 - b) cooperative di lavoro agricolo;
 - c) cooperative sociali;
 - d) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
 - e) cooperative edilizie di abitazione;
 - f) cooperative della pesca;
 - g) cooperative di consumo;
 - h) cooperative di dettaglianti;
 - i) cooperative di trasporto;
 - l) consorzi cooperativi;
 - m) consorzi agrari;
 - n) banche di credito cooperativo;
 - o) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
 - p) altre cooperative.

Art. 3. *Tenuta del Registro*

- 1. L'iscrizione automatica nel Registro avviene:
- a) a seguito della presentazione della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese;
- b) a seguito dell'iscrizione al registro delle imprese con contestuale presentazione della documentazione per l'iscrizione al Registro.
- 2. Per i fini di cui al comma 1, lettera *a*), l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione unica o altra equipollente documentazione.
- 3. Nella comunicazione o nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 2.
- 4. La Direzione, tramite gli uffici delle Camere di commercio, attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione, con l'indicazione della sezione di appartenenza. Il numero di iscrizione è disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
- 5. Le società cooperative che perdono il requisito della mutualità prevalente sono iscritte a cura della Direzione, tramite il registro delle imprese, nella corrispondente sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione.
- 6. Nel caso in cui la categoria di iscrizione non risulti conforme con quanto previsto dallo statuto dell'ente cooperativo vigilato, la Direzione procede d'ufficio alla rettifica dandone comunicazione al soggetto interessato.



- 7. In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria non corrispondente allo stato di fatto, nonché in caso di variazione dell'iscrizione, la cooperativa interessata può richiedere alla Direzione, in forma scritta e motivata ed entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, un riesame dell'iscrizione.
- 8. Gli enti cooperativi, aventi sede nel territorio regionale e risultanti iscritti, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono d'ufficio iscritti al Registro.
- 9. Per la raccolta delle informazioni la Direzione si avvale degli uffici delle Camere di commercio.

Art. 4. Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 5. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. **0256/Pres.**

LR 27/2007, articolo 18, comma 3. Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 18, il quale:

- 1) al comma 1, prevede che le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa;
- 2) al comma 2, stabilisce che i certificati o le attestazioni di revisione di cui al predetto comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15 della legge regionale 27/2007;
- 3) al comma 3, dispone che con regolamento regionale è determinata la validità dei documenti di cui al predetto comma 1;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2010, n. 2347:

Decreta:

- 1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina la validità dei certificati e delle attestazioni di revisione ai fini della vigilanza cooperativa.

Art. 2.

Validità dei certificati e delle attestazioni di revisione

- 1. La validità dei certificati e delle attestazioni di revisione è così definita:
 - a) per gli enti cooperativi soggetti a revisione annuale:
- 1) se la revisione è stata effettuata nel primo semestre dell'annualità revisionale, la relativa attestazione o certificazione è valida fino allo scadere dell'annualità stessa;
- 2) se la revisione è stata effettuata nel secondo semestre dell'annualità revisionale la relativa attestazione o certificazione è valida fino a tutto il primo semestre dell'anno successivo;
- b) per gli enti cooperativi soggetti a revisione biennale e per le banche di credito cooperativo:
- 1) se la revisione è stata effettuata nel primo dei due anni del biennio, la relativa attestazione o certificazione è valida fino allo scadere del biennio stesso;
- 2) se la revisione è stata effettuata nel secondo anno del biennio, l'attestazione o certificazione è valida fino al termine del primo dei due anni del biennio successivo.



- 2. Le attestazioni e le certificazioni la cui validità, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, è differita oltre il normale periodo di riferimento, cessano di essere valide se nei confronti dell'ente cooperativo o banca di credito cooperativo viene avviata un'ulteriore revisione nell'ambito del nuovo periodo revisionale e, in ogni caso, ogni qualvolta nei confronti dell'ente cooperativo o banca di credito cooperativo venga avviata una nuova revisione. In tale caso il revisione che procede alle verifiche deve, in occasione dell'avvio della revisione, annullare l'attestazione o la certificazione di cui l'ente cooperativo o la banca di credito cooperativo è già in possesso.
- 3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per data di effettuazione della revisione si intende quella di avvio della medesima.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. **0257/Pres.**

LR 27/2007, articolo 24, comma 4. Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di Enti cooperativi, alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 24, il quale:

- 1) al comma 1, prevede, salva la normativa speciale in materia di enti cooperativi tenuti alla redazione del bilancio in forma non abbreviata e di banche di credito cooperativo, che la spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione;
- 2) al comma 2, stabilisce che gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie all'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale l'ente cooperativo aderisce sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto, per il soggetto revisionato, dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci;
- 3) al comma 3, dispone che la Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni gli importi spettanti, determinati ai sensi del comma 2, per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento dell'importo preventivato sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza;
- 4) al comma 4, prevede che con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione delle erogazioni in via anticipata di cui al predetto comma 3;

— 31 -

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2348:

Decreta:

- 1. È emanato il "Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), definisce le modalità e i criteri delle erogazioni in via anticipata a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 27, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 27/2007, di seguito denominate Associazioni.

Art. 2.

Domande di concessione dei fondi per l'attività di vigilanza

1. Le Associazioni presentano istanza di concessione di fondi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, Servizio cooperazione, di seguito Direzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.



2. La domanda è corredata da:

- a) programma dell'attività di vigilanza relativo all'anno solare in cui scade il termine di cui al comma 1, consistente in una relazione illustrativa ed un elenco analitico di enti cooperativi aderenti alle Associazioni da assoggettare a revisione ordinaria, con l'indicazione, per ogni soggetto, del numero di posizione regionale e del numero di Registro regionale delle cooperative;
- b) preventivo di spesa indicante gli importi spettanti per le revisioni ordinarie, determinati ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 27/2007, tenuto conto, per ogni soggetto da revisionare, dei dati del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci ricavati dagli atti in possesso delle Associazioni richiedenti e relativi all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda o al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo.

Art. 3.

Variazioni al programma annuale dell'attività di vigilanza

- 1. Le variazioni sostanziali al programma annuale dell'attività di vigilanza possono essere approvate dalla Direzione solo a seguito di preventiva e tempestiva richiesta scritta adeguatamente motivata.
- 2. La Direzione può richiedere alle Associazioni di apportare modifiche ed integrazioni al programma annuale dell'attività di vigilanza.

Art. 4.

Modalità e criteri di erogazione degli importi spettanti

- 1. L'erogazione dei fondi per le revisioni ordinarie di enti cooperativi aderenti alle Associazioni è effettuata in via anticipata, contestualmente alla concessione dei fondi annualmente spettanti, in misura non superiore al 70 per cento degli importi spettanti preventivati, sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza, verificata e ammessa a finanziamento dal Servizio cooperazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
- 2. La quota degli importi spettanti erogabile in via anticipata ai sensi del comma 1 è determinata annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
- 3. La quota che non è oggetto di anticipo sugli importi totali annuali spettanti per l'attività di revisione viene erogata a saldo, previa presentazione della rendicontazione del programma annuale dell'attività di vigilanza ammessa a finanziamento nell'esercizio precedente e ad avvenuta effettuazione, con esito positivo, delle verifiche sulla documentazione di revisione presentata dai beneficiari.

Art. 5.

Rendicontazione dei beneficiari

- 1. I soggetti beneficiari presentano alla Direzione la rendicontazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'approvazione del programma annuale dell'attività di vigilanza, allegando la seguente documentazione:
- a) elenco analitico riepilogativo di enti cooperativi associati sottoposti a revisione ordinaria, con l'indicazione, per ogni soggetto revisionato, del numero di posizione regionale, del numero di Registro regionale delle cooperative, della data di chiusura della revisione, degli estremi dell'avvenuta trasmissione del relativo verbale di revisione, del nominativo del revisore incaricato, dei dati inerenti il valore della produzione, il capitale sociale ed il numero dei soci ricavati in sede di revisione, nonché dell'importo spettante per la revisione, determinato ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale 27/2007;

- b) documenti informatici, conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), contenenti i verbali di revisione relativi al programma di attività di vigilanza svolto, muniti di firma digitale del legale rappresentante dell'ente cooperativo revisionato e del revisore.
- 2. È consentita la proroga del termine di cui al comma 1 a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
- La mancata rendicontazione comporta la revoca del decreto di concessione dei fondi.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, della legge regionale 27/2007, la disciplina previgente relativa al rimborso spese alle Associazioni del movimento cooperativo per revisioni ordinarie effettuate ad enti cooperativi aderenti alle medesime continua a trovare applicazione fino all'entrata in vigore del presente regolamento nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
- 2. Sino all'attuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie, l'allegazione documentale prevista all'art. 5, comma 1, lettera *b*) si intende perfezionata se alla data di presentazione della rendicontazione risultino già regolarmente pervenuti all' Amministrazione regionale i verbali di revisione ordinaria nel rispetto delle disposizioni emanate con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
- 3. Per l'esercizio finanziario 2011 il termine di cui all'art. 2, comma 1, è fissato al 28 febbraio 2011.

Art. 7.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1663



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. **0258/Pres.**

LR 27/2007, articolo 35. Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 35, il quale dispone che la Regione determina con regolamento regionale le modalità e i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'art. 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2010, n. 2349;

Decreta:

- 1. È emanato il "Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

Art. 1. Finalità ed oggetto

- 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza.
- 2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 27/2007.

Art. 2. Modalità e soggetti abilitati

1. Le comunicazioni telematiche tra i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza cooperativa avvengono a mezzo della posta elettronica. Per tale finalità, il Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, i componenti della Commissione, i legali rappresentanti delle Associazioni e degli Organismi specializzati sottoscrivono, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un documento nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica designati ed abilitati alle comunicazioni tra i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 27/2007.

Art. 3.

Atti trasmessi per via telematica

- 1. Sono trasmessi a mezzo della posta elettronica:
- a) la convocazione e l'ordine del giorno delle sedute della Commissione;
- b) le comunicazioni giustificative concernenti l'impossibilità di partecipare alle sedute della Commissione;
 - c) i verbali delle sedute della Commissione;
- d) le richieste di integrazione dei verbali delle sedute della Commissione;
- *e)* le comunicazioni di cui agli articoli 17, comma 10, 21, comma 6, 27, commi 6 e 7, della legge regionale 27/2007.
- 2. Sono trasmessi sia in forma cartacea che a mezzo della posta elettronica:
- a) i verbali di revisione cooperativa, muniti di firma digitale del revisore e del legale rappresentante dell'ente cooperativo vigilato;
- b) copia dell'attestazione di revisione di cui all'art. 18, commi 1 e 4, della legge regionale 27/2007.

Art. 4. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1664

— 33 -



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 novembre 2010, n. **0259/Pres.**

LR 26/2005, art. 18. Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ed in particolare l'art. 18 in forza del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico;

Visto il regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 26/2005 concernente la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA), approvato con proprio decreto 14 marzo 2006, n. 069/Pres.;

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) ed in particolare il comma 4 dell'art. 3 in forza del quale ERSA può perseguire le sue finalità anche mediante società:

Ravvisata la necessità di rafforzare la figura giuridica del Centro di ricerca sopra indicato dando a esso una veste munita di personalità giuridica, piena autonomia patrimoniale pur mantenendone sostanzialmente in capo alla Regione la governance;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2339 di data 18 novembre 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato il Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del centro di ricerca e innovazione tecnologico in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Decreta:

- 1. È emanato il "Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del centro di ricerca e innovazione tecnologico in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), definisce le modalità e le condizioni per la promozione, la realizzazione e il funzionamento del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA).

Art. 2. Strumento giuridico di intervento

- 1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente regolamento l'Università degli Studi di Udine, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) ed eventualmente altri soggetti pubblici, previo assenso all'adesione di Università ed ERSA, costituiscono il CRITA nella forma di società consortile a responsabilità limitata.
- 2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1 riporta, fra l'altro, almeno i seguenti elementi costitutivi:
- *a)* la sede: situata presso la Facoltà di agraria dell'Università di Udine;
- b) l' indicazione dei componenti del consiglio di amministrazione, pari a cinque, nelle persone:
- 1. dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- del Direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
 - 3. del Direttore Generale dell'ERSA o suo delegato;
- 4. del Rettore dell'Università degli studi di Udine o suo delegato;
- 5. del Preside della facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Udine o suo delegato.
 - c) lo scopo.
- 3. Il CRITA costituisce la trasformazione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura già disciplinato, quale struttura interna della facoltà di agraria dell'Università di Udine, dal decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2004, n. 237 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2003), la cui realizzazione è attualmente promossa dall'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e regolamentata dal decreto del Presidente della Regione n. 14 marzo 2006, n. 69 (Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, di cui mantiene scopo e sede, fatto comunque salvo quanto disciplinato nel presente regolamento.

Art. 3. Settori d'intervento e attività

- 1. Il CRITA funge da polo scientifico-tecnologico operando, in particolare, nei settori:
 - a) agricolo;
 - b) forestale;
 - c) agroalimentare;
 - d) ittico.

— 34 –



- 2. Il CRITA, nei settori d'intervento di cui al comma 1, persegue le finalità di:
- a) costituire e mantenere aggiornato un archivio delle attività di ricerca svolte a livello regionale con finanziamenti pubblici;
- b) favorire l'efficace coordinamento e integrazione tra i soggetti pubblici, che, nell'ambito del territorio regionale, fanno ricerca di base, ricerca applicata, sperimentazione, innovazione, diffusione e divulgazione dell'innovazione:
- c) trasmettere conoscenze all'imprenditoria attiva nei settori di cui al comma 1:
- d) indirizzare, promuovere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento professionale;
- e) svolgere attività di progettazione e realizzazione di programmi ed attività di ricerca destinati ad acquisire conoscenze necessarie per nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi, con particolare riguardo agli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 26/2005.

Art. 4. Soggetto beneficiario

1. L'Amministrazione regionale per il tramite della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, per le finalità di cui all'art. 1, entro il limite dell'assegnazione annuale prevista per tale finalità dai Fondi per gli interventi intersettoriali di cui all'art. 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norma in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) contribuisce, fino al cento per cento, alle spese ammissibili di cui all'art. 5 in favore del CRITA, ove finalizzate alla costituzione, all'avviamento delle attività ed alle attività stesse nonché al funzionamento del Centro medesimo.

Art. 5. Spese ammissibili

- 1. Sono ammissibili a finanziamento per il CRITA, le spese:
- a) di costituzione dello stesso intese quali spese di consulenza, registrazione, riconoscimento ed eventuali spese notarili;
- b) di avviamento e di mantenimento dei locali, intese quali spese necessarie per eventuale adattamento dei locali destinati al Centro nonché al loro arredo ed al pagamento di eventuali canoni di locazione;
- c) per apparecchiature informatiche, di comunicazione e di riproduzione e per l'acquisto di specifiche attrezzature tecniche e di laboratorio da utilizzarsi esclusivamente nell'ambito dell'attività del Centro;
 - d) per consulenze connesse all'attività del Centro;
- e) gestionali, intese quali spese per personale che siano direttamente ed univocamente imputabili all'attività del centro;
- f) per la realizzazione dei progetti specifici seguiti dal Centro nonché per la promozione dei progetti stessi quali spese di divulgazione;
- g) connesse al funzionamento amministrativo del Centro intese quali utenze e simili, di cancelleria e postali.

Art. 6.

Modalità di concessione, rendicontazione e liquidazione del contributo

- 1. Il CRITA presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'attività dell'anno successivo.
- 2. La domanda di contributo è corredata da una relazione esplicativa dei programmi da attuare e atta a giustificare le spese da sostenere, nonché da una copia del relativo piano di spesa.
- 3. La Direzione centrale, presa visione della documentazione di cui al comma 2, procede a comunicare le proprie determinazioni in merito alla finanziabilità al soggetto richiedente nei modi di legge.

4. Il soggetto richiedente, per ottenere la liquidazione dei contributi afferenti alle spese ammissibili di cui all'art. 5, comma 1, fa pervenire alla Direzione centrale apposita istanza in tal senso, corredata dalla documentazione prescritta dal Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7. Abrogazioni e norma transitoria

- 1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 14 marzo 2006, n. 69 (Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernenti la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura).
- 2. Le domande di contributo già presentate ed i relativi provvedimenti amministrativi già emanati ai sensi del regolamento di cui al comma 1, sono oggetto di subentro da parte del CRITA, così come costituito ai sensi dell'art. 2.

Art. 8. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1665

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11.

Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a commitenza pubblica e privata.

> (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 26 novembre 2010)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

— 35 -

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

- 1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
- 2. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un



sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche.

3. La Regione promuove altresì l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Interventi di promozione regionale

- 1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a:
- a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare,
- dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata;
- b) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un'ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;
- c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni;
- d) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Università:
- *e)* definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- f) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;
- g) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione;
- h) promuovere la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici. Patti e azioni costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti sottoscrivono all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

Art. 3.

Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile

- 1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile).
- 2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
- 3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:
- a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

- b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate.
- 4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attività di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale.

Art. 4.

Semplificazione e dematerializzazione

- 1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti.
 - 2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:
- a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la banca dati delle certificazioni, rilasciate nell'ambito del territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli operatori economici;
- b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via telematica, della notifica preliminare di cui all'art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- c) definisce, in accordo con gli Uffici territoriali del Governo, le modalità per la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa;
- d) individua le modalità, integrate e coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell'ambito degli adempimenti in materia edilizia e catastale;
- e) individua, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia ed in accordo con le stazioni appaltanti interessate di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE), le modalità di dematerializzazione delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Art. 5.

Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni

- 1. La Regione istituisce la Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.
- 2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge e dalla legge regionale
- n. 2 del 2009, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.
- 3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
- a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
- b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
- c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
- d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni.



- 4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.
- 5. La Consulta trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Capo II

Settore edile e delle costruzioni, delle forniture e dei servizi a committenza pubblica

Art. 6.

Controllo e monitoraggio del ciclo dell'appalto e degli investimenti pubblici

- 1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge funzioni di osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti interessati.
 - 2. La Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
- a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
- b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
- c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi dell'art. 13;
- d) promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato;
- e) acquisisce le informazioni ed i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;
- f) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge.
- 3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:
- a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;
- b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;
- c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;
- d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;
- e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
- f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

— 37 -

g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla lettera f), dei cantieri nei quali si eseguono lavori

pubblici aggiudicati ad imprese che hanno presentato un'offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- h) alla formazione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'art. 8;
- i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e a valorizzarne la responsabilità sociale.

Art. 7.

Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità per la vigilanza sui contrati pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.

Art. 8.

Elenco regionale dei prezzi

- 1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi ai sensi dell'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
- 2. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
- 3. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 9.

Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

- 1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
- 2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
- a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;
- b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali eco-compatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;



- d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
- *e)* soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
- 3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

Art. 10.

Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ("Small business act per l'Europa")

agli interventi finanziati con il concorso della Regione

- 1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, in applicazione del principio di massima partecipazione della piccola impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ("Small business act per l'Europa"), ad adottare i criteri di organizzazione di cui al presente articolo.
- 2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al comma 1, articolano in distinti lotti funzionali le prestazioni relative ad attività fra loro non omogenee oggetto di affidamento in distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di offerte disgiunte nell'ambito della medesima procedura di affidamento,
- salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di partecipazione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in relazione ai singoli lotti funzionali oggetto di affidamento
- 3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina applicabile alle relative procedure di affidamento e, in particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura.
- 4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.
- 5. La Regione, in applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 in merito alle "Small business act per l'Europa" promuove attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche.

Capo III

Settore edile e delle costruzioni a committenza privata

Art. 11.

Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata

- 1. La Regione nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'art. 6, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:
- a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
- b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all'avvio ed alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;

c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

Art. 12.

Efficacia del permesso di costruire

- 1. L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
- 3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
- 4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.

Art. 13. Misure premialità

- 1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile.
- 2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità di cui all'art. 12 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi.
 - 3. La Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge

definisce i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco. Può altresì prevedere i casi in cui l'affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell'elenco soddisfi e sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'art. 12.

4. L'iscrizione nell'elenco può essere assunto quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

Art. 14. *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa. A tal fine,



con cadenza annuale, la Giunta, anche nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici di cui all'art. 6, presenta alle Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e legge regionale 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 16.

Abrogazione di norme

- 1. L'art. 28 (Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici) della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è abrogato.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 novembre 2010

ERRANI

10R1633

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12.

Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 21 del 23 dicembre 2010)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed obiettivi generali

1. La presente legge ha la finalità di introdurre un sistema di regolazione e di coordinamento della finanza pubblica del territorio della regione che, in armonia con i principi e con le norme in materia di federalismo fiscale e con il coinvolgimento del sistema delle Autonomie locali, consenta di accrescere il livello di efficienza e di flessibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie e di valorizzare le opportunità di investimenti strategici per il sostegno all'economia locale, per la tutela

— 39 –

ambientale, per lo sviluppo della qualità delle condizioni sociali e culturali in Emilia-Romagna.

- 2. La presente legge ha inoltre la finalità di ridefinire il sistema di relazioni finanziarie che intercorrono tra Regione, Province e Comuni che, nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento statale in materia di federalismo fiscale, individui la Regione quale Ente di garanzia nei confronti della Stato e del territorio in ordine al rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica regionale e locale.
- 3. La presente legge ha altresì la finalità di riportare nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche gli indirizzi espressi da ciascun Ente del territorio relativamente all'attività di controllo e di monitoraggio esercitata per il rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 2.

Oggetto

- 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la presente legge disciplina il patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna garantendo il rispetto di un unico obiettivo programmatico regionale, introducendo modalità di compensazione sia di tipo orizzontale che di tipo verticale tra gli obiettivi programmatici degli Enti afferenti i diversi comparti, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle regole e dei vincoli posti dal legislatore nazionale.
- 2. La presente legge, inoltre, definisce gli obiettivi dei saldi ai fini del patto di stabilità territoriale in termini di competenza pura per le entrate e le spese finali e, limitatamente alla fase transitoria, saldi obiettivo di competenza mista sulla base di criteri coerenti a ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento.
- 3. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la presente legge detta altresì una specifica disciplina per il coordinamento del livello d'indebitamento del territorio diretta a tutti gli Enti locali della regione, compresi i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.

Art. 3.

Funzioni della Regione

- 1. La Regione si pone quale Ente di coordinamento e di garanzia, nei rapporti con lo Stato, ai fini dell'applicazione, anche per gli Enti locali del proprio territorio, delle regole inerenti il patto di stabilità territoriale e per il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, complessivamente determinato, in applicazione della normativa nazionale per gli Enti della regione.
- 2. L'obiettivo unico territoriale di cui al comma 1, è costituito dalla sommatoria degli obiettivi dei singoli Comuni e delle singole Province del territorio emiliano-romagnolo che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 77-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'obiettivo determinato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 77-ter.
- 3. La Regione definisce le regole applicative del patto di stabilità territoriale per Comuni e Province con riguardo alle differenti situazioni finanziarie ed economiche presenti nel territorio.
- 4. Il patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna prevede, a garanzia della tenuta complessiva dei conti pubblici e degli impegni istituzionali assunti, un sistema premiale e sanzionatorio e le procedure necessarie per effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari.



Art. 4. Enti destinatari

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, la presente legge si applica alle Province e ai Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 77-bis, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
- 2. Ai fini della presente legge, la popolazione è calcolata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme nazionali che regolano il patto di stabilità interno per i Comuni e le Province.
- 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli Enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Art. 5.

Principio della competenza pura

- 1. Per ricondurre l'attività di indirizzo e di controllo, finalizzata al rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno, nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche espresse da ciascun Ente locale, la Regione garantisce il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, di cui all'art. 3, comma 2, attraverso un sistema di regole incentrate sul controllo delle grandezze finanziarie, proprie della competenza, del bilancio e della gestione finanziaria.
- 2. Nell'ambito dell'obiettivo unico territoriale, la Regione quantifica, per ogni Comune e Provincia di cui all'art. 4, obiettivi espressi in termini di competenza. I singoli obiettivi finanziari sono calcolati sulla base di criteri e parametri volti a garantire il conseguimento di un saldo finanziario obiettivo di competenza annuale tendenzialmente positivo, nonché un livello massimo di indebitamento quantificato in relazione agli obiettivi di finanza pubblica e correlato all'importo complessivo della restituzione di quote di capitali per prestiti.
- 3. Il saldo finanziario di cui al comma 2 è costituito dalla differenza tra le entrate e le spese finali al netto delle riscossioni e concessioni di crediti ed è stabilito in relazione al livello del debito pro-capite rilevato in ciascun Ente locale, rapportato alla media regionale, e in relazione all'entità della restituzione annua della quota di capitale per prestiti in
- 4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce per il successivo triennio di riferimento, i criteri e i parametri per la quantificazione degli obiettivi di competenza. A tal fine, la Regione richiede preventivamente le informazioni necessarie ai Comuni e alle Province destinatarie della presente legge con le modalità e le forme previste dall'art. 12.
- 5. La Giunta regionale, in sede di approvazione della deliberazione di cui al comma 4, può ricomprendere nella quantificazione del saldo finanziario di cui al comma 2 anche il risultato di amministrazione o parte di esso, specificando in tal caso quali componenti dell'avanzo debbono essere computati ai fini della quantificazione dell'obiettivo di competenza.

Art. 6.

Rimodulazione dell'obiettivo di competenza pura

- 1. Fermo restando il rispetto dell'obiettivo unico del patto di stabilità territoriale, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione assembleare, ridefinire l'obiettivo di competenza quantificato per il singolo ente locale ai sensi dell'art. 5, al fine di:
- a) consentire la realizzazione di interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale ed, in particolare, per sostenere e garantire la realizzazione di opere e altri interventi di investimento di rilevanza strategica per l'economia locale e territoriale, la tutela ambientale e del territorio, la mobilità, l'istruzione, la qualità delle condizioni abitative, sociali e culturali della regione;
- b) effettuare le compensazioni finanziarie tra gli obiettivi assegnati agli Enti locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, la Giunta regionale può autorizzare, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, i Comuni e le Province ad escludere dal saldo del patto di stabilità territoriale assegnato ai sensi dell'art. 5 i correlati impegni di spesa assunti ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Contestualmente, la Giunta procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati.

Art. 7.

Compensazioni degli obiettivi di competenza pura

- 1. I Comuni e le Province che prevedono di conseguire nell'anno di riferimento un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di competenza assegnato ai sensi dell'art. 5, comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'entità dei minori impegni da assumere nell'esercizio di riferimento.
- 2. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di un esercizio finanziario la necessità o l'opportunità di assumere impegni di spesa, per interventi di spesa destinati ad investimenti, tali da non consentire il rispetto dell'obiettivo assegnato, possono comunicare alla Regione l'entità dei relativi fabbisogni entro il 30 settembre richiedendo la ridefinizione del proprio obiettivo ai sensi del comma 3.
- 3. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre, ridistribuisce l'importo determinato dalla sommatoria dei differenziali comunicati ai sensi del comma 1, compensando prioritariamente le richieste di fabbisogni, o parte di queste, espresse ai sensi del comma 2. Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle disponibilità, la Giunta provvede alla distribuzione secondo il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza finanziaria rispetto agli interventi. La Giunta regionale modifica i saldi finanziari dei Comuni e delle Province interessati da movimenti finanziari compensativi entro il limite delle disponibilità acquisite.
- 4. In qualità di garante del rispetto dell'obiettivo unico territoriale, la Giunta regionale, in relazione alle opportunità finanziarie relative alla gestione del proprio patto di stabilità, può riconoscere il fabbisogno o assorbire l'eccedenza derivante da eventuali differenze tra offerte e domande di cui ai commi 1 e 2, rimodulando conseguentemente il proprio obiettivo programmatico.

Art. 8.

Misure per la riduzione del debito

- 1. Quale misura di sostegno all'investimento pubblico, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto nel bilancio di previsione, così come finanziato con legge finanziaria regionale di cui all'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4) ad adottare misure per favorire l'estinzione anticipata di mutui e prestiti a carico dei bilanci dei Comuni e delle Province mediante l'erogazione di un contributo da parte della Regione a copertura degli indennizzi correlati alle operazioni di estinzione anticipata del debito contratto.
- 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, definisce i criteri e i parametri per il riconoscimento del contributo e le modalità procedurali in relazione a specifiche situazioni finanziarie degli Enti locali, ad eventi o situazioni gestionali aventi carattere di eccezionalità, alla programmazione regionale, al livello del debito di ciascun Comune e Provincia della Regione.

Art. 9.

Rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale

1. Per garantire il rispetto dell'obiettivo unico territoriale di cui all'art. 3, comma 2, che per i Comuni e le Province è definito dalla normativa statale in base al principio della competenza mista, ai sensi dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e fino al superamento delle problematiche determinate dalle gestioni dei flussi di cassa degli anni precedenti



- il 2011 relative, in particolare, all'accumulazione dei residui passivi in conto capitale, ogni Ente locale di cui all'art. 4 è tenuto al rispetto di un saldo obiettivo calcolato utilizzando il principio della competenza mista
- 2. Al fine di tendere progressivamente ad un equilibrio e ad una sostanziale convergenza tra l'obiettivo calcolato con il sistema della competenza pura di cui all'art. 5 e l'obiettivo di competenza mista, la Giunta regionale quantifica il saldo obiettivo di competenza mista da assegnare a ciascun Comune e a ciascuna Provincia assumendo, come criteri di riferimento per la determinazione, il rimborso della quota capitale sui prestiti in essere, come previsto all'art. 5, la popolazione residente, il livello del debito e la consistenza dei residui passivi riferiti alle spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
- 3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 5, definisce annualmente entro il mese di ottobre i criteri applicativi per la quantificazione dei singoli saldi obiettivi di competenza mista per ogni Ente locale in coerenza con i criteri di cui al comma 2.
- 4. In via transitoria, per gli anni 2011 e 2012 e comunque fino al realizzarsi del processo di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), la Giunta regionale introduce misure correttive di rimodulazione dei saldi obiettivi calcolati in applicazione del comma 2 per compensare integralmente eventuali peggioramenti rispetto agli obiettivi definiti dalla normativa statale.

Art. 10.

Rimodulazione dell'obiettivo determinato dalla normativa statale

- 1. L'obiettivo di competenza mista di cui all'art. 9, assegnato a ciascun Ente locale, può essere oggetto di rimodulazione nei seguenti casi:
- a) per consentire compensazioni tra gli obiettivi di competenza mista assegnati ai diversi Enti locali;
- b) per il pagamento degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a):
- c) per favorire il pagamento dei residui passivi, relativi a spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
- 2. Ai fini del comma 1, lettera *a*), i Comuni e le Province che prevedono di conseguire, nel corso di un esercizio finanziario, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di competenza mista assegnato ai sensi dell'art. 9, comunicano tempestivamente e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno alla Regione l'entità del differenziale. La sommatoria dei differenziali comunicati dagli Enti locali costituisce una disponibilità per gli Enti del sistema territoriale regionale da impiegare per interventi di spesa da realizzarsi nell'esercizio finanziario.
- 3. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di un esercizio finanziario la necessità di superare il limite dell'obiettivo espresso in termini di competenza mista, assegnato ai sensi dell'art. 9, possono comunicare alla Regione l'entità di tali fabbisogni entro il 15 novembre.
- 4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro il 25 novembre, a ridistribuire l'importo determinato dalla sommatoria dei differenziali comunicati ai sensi del comma 2 compensando prioritariamente le richieste di fabbisogni, o parte di queste, espresse dai Comuni e dalle Province ai sensi del comma 3 per il pagamento di residui passivi a fronte di impegni regolarmente assunti negli esercizi precedenti per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti. Contestualmente la Giunta regionale provvede a modificare i saldi finanziari dei Comuni e delle Province interessati da movimenti finanziari compensativi entro il limite delle disponibilità acquisite.
- 5. Ulteriori disponibilità positive rispetto all'ammontare dell'obiettivo unico territoriale di cui all'art. 3, comma 2, formatesi dalle gestioni finanziarie dei Comuni e delle Province debbono comunque essere comunicate alla Regione e da quest'ultima possono essere impiegate, fino al 31 dicembre di ciascun anno, rimodulando il proprio obiettivo programmatico. Differenziali di saldi finanziari positivi rispetto all'obiettivo di competenza mista

assegnato, di entità significativa, non comunicati alla Regione, costituiscono una sottrazione di risorse al sistema territoriale e come tali determinano la non applicabilità, per l'anno successivo, dei benefici

— 41 –

- derivanti dalle fattispecie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 così come previsto dall'art. 13, comma 4.
- 6. Ai fini del comma 1, lettera *b*), la Giunta regionale, per consentire il pagamento di impegni per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti, assunti in relazione a specifiche autorizzazioni di superamento del saldo di competenza pura di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a*), può rimodulare l'obiettivo di competenza mista, secondo un profilo temporale concordato con l'Ente interessato, riducendo contestualmente il proprio obiettivo programmatico.
- 7. Ai fini del comma 1, lettera c), per accelerare lo smaltimento dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti, derivanti dalla gestione finanziaria degli anni precedenti il 2011, la Giunta regionale può autorizzare i Comuni e le Province ad eseguire i relativi pagamenti, rimodulando gli obiettivi loro assegnati con deliberazione da adottarsi entro il 10 dicembre di ciascun anno, riducendo contestualmente, per il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, il proprio obiettivo programmatico. Gli Enti locali di cui all'art. 4 dichiarano di essere in grado di effettuare i maggiori pagamenti nei limiti delle disponibilità di cassa e senza il ricorso ad anticipazioni e comunicano alla Giunta regionale entro il 30 novembre l'entità dei pagamenti che possono essere effettuati nel corso di ciascun anno.

Art. 11.

Disposizioni per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti

- 1. I criteri ed i parametri applicativi per regolare l'entità di ricorso all'indebitamento, stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 2, si applicano anche ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.
- 2. Si applicano altresì, ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, le norme di cui all'art. 8 relative a misure per la riduzione del debito.
- 3. Ai fini del comma 1 e 2, i Comuni di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione alla Regione, disciplinati dall'art. 12. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 13, comma 10.

Art. 12.

Monitoraggi e certificazioni

- 1. Per il monitoraggio delle grandezze finanziarie rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo unico territoriale, i Comuni e le Province di cui all'art. 4 trasmettono, nei termini indicati dalla presente legge e con le modalità procedurali definiti dalla Giunta regionale, alla Direzione generale regionale competente in materia di finanze e bilancio le informazioni dettagliate utilizzando il sistema informativo e di comunicazione web al tal fine predisposto.
- 2. Sono altresì tenuti all'osservanza dell'obbligo di comunicazione e trasmissione dati, con le modalità indicate al comma 1, i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti limitatamente alle informazioni necessarie per garantire il monitoraggio del livello del debito, ai sensi dell'art. 1 1.
- 3. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, ogni Ente locale di cui all'art. 4 trasmette alla Direzione generale regionale competente in materia di finanze e bilancio una certificazione relativa al saldo finanziario in termini di competenza pura e del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguiti nel corso dell'esercizio, sottoscritta dal legale rappresentate e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Eventuali variazioni dei dati debbono essere comunicate entro un mese dalla data ultima prevista per l'approvazione del rendiconto della gestione.
- 4. La Giunta regionale, per favorire il più ampio scambio informativo con il territorio, impiega le tecnologie necessarie per garantire ai Comuni e alle Province l'acquisizione delle informazioni in tempo reale relativamente all'andamento delle diverse fasi dei processi di spesa gestiti dalla Regione aventi come beneficiari gli stessi enti locali.



Art. 13.

Sanzioni ed incentivi

- 1. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di competenza pura assegnato a Comuni e Province ai sensi dell'art. 5, eventualmente rimodulato in applicazione degli articoli 6 e 7 o di mancato rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale così come disciplinato dall'art. 9 ed eventualmente rimodulato in applicazione dell'art. 10, l'ammontare della differenza tra saldo programmatico e saldo effettivo è portata a correzione dei rispettivi saldi obiettivo da conseguire nell'anno successivo.
- 2. L'esecuzione dei pagamenti a qualsiasi titolo disposti dalla Regione a favore del singolo Ente locale è sospesa, per un importo corrispondente al differenziale di cui al comma 1, fino alla dimostrazione del conseguimento dell'obiettivo nell'anno successivo.
- 3. Ai Comuni e alle Province che non rispettano gli obiettivi del patto di stabilità territoriale non si applicano i benefici derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 10.
- 4. Ai Comuni e alle Province, che pur rispettando l'obiettivo programmatico di competenza non comunicano alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9, i differenziali positivi che si prevedono di conseguire, non possono

applicarsi, nell'anno successivo, i benefici derivanti dalle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 qualora tale differenziale sia di entità significativa e comunque superiore al limite a tal fine determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 2.

- 5. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 2 si applica, senza limiti di importo, nei seguenti casi:
- *a)* mancata trasmissione alla Giunta regionale della certificazione di cui all'art. 12, comma 3;
- b) mancato inoltro delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei monitoraggi di cui all'art. 12, commi 1 e 2;
- c) comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai risultati attestati dal rendiconto della gestione dell'anno di riferimento.
- 6. Qualora un Comune o una Provincia, per una o più annualità, non rispetti l'obiettivo assegnato di competenza mista, creando pregiudizio al rispetto dell'obiettivo unico territoriale di cui all'art. 3, comma 2, o violi gli obblighi di certificazione o quelli di comunicazione cui all'art. 12, la Regione, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Stato ai fini delle sanzioni previste dalla normativa statale in vigore.
- 7. Il rispetto degli obiettivi assegnati di competenza pura e di competenza mista, l'osservanza delle norme che regolano la trasmissione delle informazioni tra territorio e Regione, la comunicazione della sussistenza di eventuali disponibilità per interventi compensatori ai sensi dell'art. 9, rispondono all'impegno di leale collaborazione interistituzionale e come tale sono incentivati mediante il riconoscimento di titoli di priorità nell'applicazione delle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10.
- 8. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza pura, per effetto delle compensazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*), è modificato dalla Giunta regionale in senso peggiorativo è riconosciuto, nell'anno successivo, in fase di determinazione del saldo obiettivo di competenza di cui all'art. 5, un miglioramento del saldo di importo pari alla quota ceduta a favore del sistema territoriale regionale. Parallelamente, ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza pura è modificato in senso migliorativo per effetto delle compensazioni, nell'anno successivo è riconosciuto un saldo obiettivo peggiorato per un importo pari alla quota ricevuta dal sistema territoriale regionale.
- 9. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza mista, per effetto delle compensazioni di cui all'articolo
- 10, comma 1, lettera *a)*, è modificato dalla Giunta regionale in senso peggiorativo è riconosciuto, nell'anno successivo in fase di determinazione del saldo obiettivo di competenza mista cui all'art. 9, un incremento positivo del saldo di importo pari alla quota ceduta a favore del sistema territoriale regionale. Parallelamente, ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza mista è modificato in senso migliorativo per effetto delle compensazioni, nell'anno successivo è riconosciuto un saldo obiettivo peggiorato per un importo pari alla quota ricevuta dal sistema territoriale regionale.
- 10. La sospensione dei pagamenti a qualsiasi titolo, di cui al comma 2, si applica anche ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti in caso di mancato rispetto delle norme sul controllo

dell'indebitamento di cui all'art. 6. Si applica altresì la sanzione prevista dal comma 5 in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste dalla Giunta regionale o in caso di comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai dati desunti dal rendiconto della gestione.

Art. 14.

Rendicontazione al Consiglio delle Autonomie locali

- La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio delle Autonomie locali una relazione sull'applicazione del patto di stabilità territoriale contenente:
 - a) le necessarie evidenziazioni riferite ai singoli Enti locali;
- b) la determinazione dei risultati complessivamente conseguiti rispetto all'obiettivo unico territoriale;
 - c) l'analisi degli eventuali elementi di criticità.
- 2. La Giunta regionale trasmette, altresì, entro 10 giorni dalla data di adozione le deliberazioni assunte per l'applicazione delle norme riferite al patto di stabilità territoriale, comprese quelle per le quali la presente legge non prevede l'acquisizione del parere preventivo espresso dallo stesso Consiglio.

Art. 15.

Rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- 1. La Regione quantifica l'obiettivo unico territoriale, sulla base della comunicazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 77-ter, comma
- 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e definisce la sua articolazione analitica per Ente e per comparto.
- 2. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per fornire gli elementi informativi utili per il coordinamento della finanza pubblica, la Regione trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa del complesso degli Enti del territorio emiliano-romagnolo tenuti all'osservanza delle norme del patto di stabilità interno ai sensi degli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
- 3. La Regione trasmette, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e
- delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente e dal direttore generale alle finanze e bilancio nella quale sono riportati gli elementi necessari per la verifica del rispetto dell'obiettivo unico territoriale.
- 4. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di monitoraggio e di certificazione dovute dalla Regione sono definiti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 16.

Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale

- 1. È istituita una commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale, presieduta dal direttore generale regionale competente in materia di finanza e bilancio e composta altresi da:
- a) quattro esperti designati dalla Giunta regionale, di cui tre in materie economico-finanziarie e uno in materie giuridiche;
- b) sei esperti in materia di finanza locale e gestione dei bilanci pubblici designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
- 2. La commissione è nominata dal presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.



- 3. La commissione formula proposte tecniche in ordine alla definizione dei parametri e delle modalità di gestione delle risorse disponibili, nei casi espressamente previsti dalla presente legge. In particolare, la commissione formula proposte tecniche preventive alla Giunta regionale in relazione alle deliberazioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, comma 1, lettere *a*) e *c*), e 12.
- 4. La commissione viene convocata dal presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, anche mediante il ricorso a strumenti di comunicazione elettronica e decide a maggioranza dei presenti. In assenza del direttore generale regionale competente in materia di finanza, la commissione è presieduta da un suo delegato scelto fra i componenti di cui alla lettera *a)* del comma 1.
- 5. L'istituzione e il funzionamento della commissione, di cui al presente articolo, non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.
- 6. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio delle Autonomie locali designa i componenti per la commissione. Decorso tale termine, la commissione può comunque essere nominata e decide con i componenti in carica, fino alla sua integrazione.
- La presente legge sarà pubblicata nel ${\it Bollettino~ufficiale}$ della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2010

ERRANI

11R0022

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2009

1. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: «strutture di massima dimensione» sono sostituite dalle seguenti: «direzioni generali».

— 43 -

Art 2

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2009

- 1. L'art. 3 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «Art. 3 (Direzioni generali ed Avvocatura regionale). 1. La struttura operativa regionale è costituita dalle direzioni generali e dal-l'Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), che è collocata in posizione di autonomia rispetto alle direzioni generali.
- 2. Le direzioni generali sono le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.».

Art 3

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2009

- 1. L'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «Art. 5 (Direttore generale della Presidenza e Comitato tecnico di direzione). 1. Il Direttore generale della Presidenza opera a diretto riferimento del Presidente della giunta regionale e, oltre a svolgere le funzioni di cui all'art. 7, assicura:
- a) la rispondenza complessiva dell'attività della struttura operativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale;
- b) il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica;
- c) la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell'azione regionale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale della Presidenza sovrintende alle funzioni svolte dai direttori generali nell'ambito delle direzioni di competenza avvalendosi del Comitato tecnico di direzione (CTD), da lui presieduto e costituito dai direttori generali e dall'Avvocato generale di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 63/2005.
- 3. Il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.
- 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del CTD.
- 5. Alle riunioni del CTD è invitato, di norma, il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2009

- 1. L'art. 6 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «Art. 6 (Aree di coordinamento e settori). 1. Le aree di coordinamento e i settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle direzioni generali e dell'Avvocatura regionale.
- 2. Le aree di coordinamento sono le strutture dirigenziali di maggiore complessità e sono istituite, in ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali, per la direzione amministrativa e funzionale dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali, di cui all'art. 11, a cui sono sovraordinate. Alle aree di coordinamento può essere inoltre attribuita la titolarità di un insieme di competenze e attività.
- 3. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.



- 4. I settori sono, di norma, costituiti nell'ambito delle aree di coordinamento. Nei casi in cui svolgano funzioni di carattere trasversale che interessano l'intera direzione sono costituiti a diretto riferimento del direttore generale.
- 5. Le aree di coordinamento all'interno della Direzione generale della Presidenza e dell'Avvocatura regionale sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le aree di coordinamento all'interno delle altre direzioni generali sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.
- 6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base della complessità delle funzioni svolte.
- 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l'individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.
- 8. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all'espletamento dell'attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009

- 1. L'art. 7 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «Art. 7 (Direttore generale). 1. Il direttore generale assicura l'unitarietà di azione della Direzione generale e svolge le seguenti funzioni:
- *a)* definisce gli indirizzi e il programma annuale della Direzione generale, assicurando l'integrazione con le altre direzioni generali;
- b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi, predisposti dalle strutture interne alla direzione:
- c) sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte delle aree di coordinamento e dei settori di diretto riferimento;
- d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le scelte definite dal CTD e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori di diretto riferimento;
- e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale;
- f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un'istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e, su proposta del coordinatore di area, per i settori costituiti all'interno dell'area;
- g) nomina e revoca, previa comunicazione alla Giunta regionale, i coordinatori di area;
- h) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali di cui all'art. 11 e assegna i relativi incarichi, su proposta del coordinatore di area per i settori e le posizioni costituiti all'interno dell'area;
- *i)* assegna alle aree e ai settori di diretto riferimento gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;
- j) dirige, coordina e controlla l'attività delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all'interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici;
- *k)* esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all'art. 11, a suo diretto riferimento.
- 2. Il direttore generale promuove l'azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza, nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione generale e trasmette, all'ufficio competente per i procedi-

— 44 –

- menti disciplinari, gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
- 3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all'art. 40 e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
- 4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato.
- 5. All'Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore generale.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 4 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2009

- 1. L'art. 8 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «Art. 8 (Coordinatore di area). 1. Il coordinatore di area assicura l'integrazione delle attività delle strutture dirigenziali interne all'area, in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica e assegnati all'area dal direttore generale.
- 2. Al fine di cui al comma 1, il coordinatore di area, ferma restando l'autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale di cui agli articoli 9 e 11, svolge le seguenti funzioni:
- a) verifica l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica e assegnati dal direttore generale;
- b) sovrintende all'attività dei dirigenti che riferiscono all'area, con facoltà di esercitare nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici;
- c) appone il proprio visto sugli atti di competenza degli organi di direzione politica predisposti dalle strutture interne all'area, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi stessi;
- d) definisce il piano di lavoro e assegna gli obiettivi, le risorse umane e le risorse finanziarie alle strutture interne all'area;
- e) propone al direttore generale la costituzione, la modifica, la soppressione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali interni all'area e la nomina dei relativi responsabili;
- f) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;
- g) procede alla valutazione del personale a suo diretto riferimento e dei dirigenti che riferiscono all'area;
- h) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
- 3. Il coordinatore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore generale o da un dirigente dell'area designato dal direttore generale.».



Art 8

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2009

- 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2009 è sostituto dal seguente:
- «1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:
- a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e, nel caso di strutture interne ad area di coordinamento, li sottopone al visto del coordinatore di area;
- b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore:
- c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
- d) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
- e) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali ove non sia costituita un'area di coordinamento;
- f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l'attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «di cui all'art. 8, comma 4, e all'art. 9, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «attribuite ai sensi dell'art. 6».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «ad un settore,» sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009

- 1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2009 la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale».
- 2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «3. Il contratto di cui al comma 1, non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2009

- 1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, salvo quanto previsto al comma 5,» sono soppresse.
- 2. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, salvo quanto previsto al comma 5,» sono soppresse.
- 3. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «5. I requisiti dell'Avvocato generale sono definiti dall'art. 3-bis della legge regionale n. 63/2005. All'Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16 »

— 45 -

Art 13

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2009

- 1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «2. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un altro direttore generale o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'art. 15, comma 2.».
- 2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «funzioni di direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «ad un altro direttore generale o».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2009

- 1. L'art. 17 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «Art. 17 (Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore). 1. Gli incarichi di coordinatore di area sono attribuiti con decreto del direttore generale, previa comunicazione alla Giunta regionale. Tali incarichi cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo direttore generale e non sono automaticamente rinnovabili
- 2. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo direttore generale. I nuovi incarichi sono attribuiti dal direttore generale entro il medesimo termine, decorso inutilmente il quale, gli incarichi dei precedenti responsabili sono rinnovati automaticamente.
- 3. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il direttore generale competente in materia di personale può conferire, con le procedure previste dall'art. 18, comma 3, l'incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura qualora quest'ultimo sia assegnato a una direzione generale diversa da quella in cui le strutture vacanti si collocano.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

Art. 16.

Sostituzione della rubrica della sezione III del capo II della legge regionale n. 1/2009

1. La rubrica della sezione III del capo II della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Sistema di valutazione».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2009

- 1. L'art. 19 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «Art. 19 (Soggetti della valutazione). 1. La valutazione dei direttori generali e dell'Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale.
- La valutazione dei coordinatori di area è effettuata dal direttore generale di riferimento.
- 3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all'art. 11, di diretto riferimento al direttore generale, è effettuata da quest'ultimo.



- 4. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all'art. 11, che riferiscono a un'area di coordinamento, è effettuata dal coordinatore di area.
- 5. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2009

- 1. L'art. 20 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
- «Art. 20 (*Criteri e procedure per la valutazione*). 1. Con il regolamento di cui all'art. 69, sono disciplinate le procedure per la valutazione del personale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.
 - 2. Il regolamento disciplina, in particolare:
- a) l'istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico;
- b) l'indennità da corrispondere ai componenti dell'organismo di cui alla lettera a), determinata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all'impegno richiesto ed alle conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della struttura regionale;
- c) il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, con definizione delle relative fasce di merito;
- d) gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.
- 3. I componenti dell'organismo di valutazione cui al comma 2, lettera *a*), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale. Non si procede all'intesa nel caso in cui l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale.
- 4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l'inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale possono comportare la revoca dell'incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.
- 5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal direttore generale di riferimento, anche su proposta dei coordinatori di area per i dirigenti assegnati all'area stessa, previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'art. 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
- 6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro venti giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 1/2009

- 1. Dopo il comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:
- «7-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'art. 41.».

Art 20

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 1/2009

- 1. Dopo il comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente comma:
- «6-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'art. 50.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 1/2009

- 1. Dopo il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente comma:
- «2-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'art. 58.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2005, N. 63(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

Art. 22.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 63/2005

- 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), è sostituito dal seguente:
- «1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, con proprio decreto, l'Avvocato generale di cui all'art. 3-bis promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest'ultima, e resiste alle stesse.».
- 2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «Il Direttore generale dell'Avvocatura» sono sostituite dalle seguenti: «L'Avvocato generale».
- 3. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «di cui all'art. 13 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)».

Art. 23.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 63/2005

- 1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 63/2005 è sostituita dalla seguente:
- «c) esercita la consulenza legale in ordine ai provvedimenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, nonché quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti di cui all'art. 1;».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 63/2005

- 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 63/2005 è inserito il seguente:
- «Art. 3-bis (Avvocato generale). 1. All'Avvocatura è preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.
- 2. L'Avvocato generale può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all'amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.».



Art. 25.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 63/2005

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «Il direttore generale dell'Avvocatura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Avvocato generale».

Art. 26.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 63/2005

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «dal direttore generale dell'Avvocatura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Avvocato generale».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 novembre 2010

ROSSI

10R1631

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 16/1999

- 1. L'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituito dal seguente:
- «Art. 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei). 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette), nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione di cui all'art. 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.
- 2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:
- a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi;
- b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall'art. 4, commi 1 e 2.».

Art 2

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999

- 1. L'art. 4 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «Art. 4 (*Limiti di raccolta*). 1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *a*).
- 2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.
- 3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.
- 4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali, autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via telematica, alla comunità montana o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una dichiarazione di inizio di attività nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 20. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attività di vigilanza, indicati all'art. 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata.
- 5. I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse da quella di residenza l'autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata nel rispetto del limite massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, in relazione all'estensione ed alla tipologia del territorio boscato.
- 6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.».

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 5 della legge regionale n. 16/1999 è abrogato.

Art. 4.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 6 della legge regionale n. 16/1999 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 16/1999

- 1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1999 è sostituita dalla seguente: «Raccolta per fini scientifici».
- 2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «1. I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.»



— 47 -

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 16/1999

- 1. L'art. 8 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «Art. 8 (Autorizzazione alla raccolta). 1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale «Raccolta funghi» e le generalità del raccoglitore.
- 2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:
- a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;
- b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.
- 3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla legge n. 991/1952.
- 4. I non residenti in Toscana, per conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:
 - a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;
- b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta
- 5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 17. L'attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell'art. 23.
- 6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:
 - a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;
- b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate:
- c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l'attivazione ed il funzionamento del servizio.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 16/1999

 $1.\ Il\ comma\ 4\ dell'art.\ 9\ della\ legge\ regionale\ n.\ 16/1999\ è abrogato.$

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 16/1999

- 1. L'art. 11 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «Art. 11 (Raccolta riservata). 1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2009, alla provincia o alla comunità montana, l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

- 2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.
- 3. Le province o le comunità montane decidono, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell'intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.
- 4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.
- 5. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.
- 6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 16/1999

- 1. L'art. 12 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «Art. 12 (Raccolta a pagamento). 1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2000, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta può essere presentata anche in via telematica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2009.
- Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.
- 3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall'ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.
- 4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione è data comunicazione alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente.
- 5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 16/1999

- 1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:
- a) quattro centimetri per il genere Boletus Sezione Edules (porcini);
- *b)* due centimetri per l'Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (Fr.: Fr.) Singer (= Tricholoma georgii) (prugnolo).».
- 2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «2. Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.».



3. Dopo la lettera *d)* del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/1999 è aggiunta la seguente:

«d-bis) dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così come definiti all'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura "Divieto di raccolta funghi dal 1° settembre al 31 ottobre - Castagneto da frutto in produzione".».

Art. 11.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 16/1999

- 1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunità montane interessate.».
- 2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/1999 è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.».

Art. 12.

Abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 15 della legge regionale n. 16/1999 è abrogato.

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 16 della legge regionale n. 16/1999 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 16/1999

- 1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e l'autorizzazione di cui all'art. 8.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 16/1999

- 1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999, le parole: «Il comune» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia e la comunità montana».
- 2. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999, le parole: «Il comune» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia e la comunità montana»
- 3. Al comma 4-*ter* dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia e dalla comunità montana».

Art 16

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 16/1999

- 1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) da euro 40,00 a euro 240,00:
- 1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'art. 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;
- 2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'art. 11 e all'art. 12 senza averne titolo;
- 3) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 4, comma 4 o dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5;
- 4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di cui all'art. 9;
 - 5) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13;
 - 6) per la violazione dei divieti di cui all'art. 14;
- b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e l'autorizzazione di cui all'art. 8 oppure copia dell'autorizzazione di cui all'art. 7, purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;
- c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'art. 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;
- d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 16/1999

- 1. L'art. 26 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26 (Ripartizione proventi). 1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all'art. 8 sono ripartiti nel modo seguente:
- a) il 10 per cento dell'importo complessivo rimane a disposizione della Regione;
- b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell'80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata.
- 2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 16/1999

- 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 16/1999 è inserito il seguente:
- «Art. 26-bis (Norma finanziaria). 1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 8, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 322 "Proventi diversi" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
- 2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è destinato alle province ed alle comunità montane secondo le disposizioni di cui all'art. 26 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 524 "Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi



- Spese di investimento" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento rimane a disposizione della Regione per le finalità di cui all'art. 17 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 523 "Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese correnti" del bilancio regionale.».

Art. 19.

Norma transitoria

- 1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2011.
- 2. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 novembre 2010

ROSSI

10R1632

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2010, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

- 1. Con la recente modifica della l.r. 1/2009, si è inteso dare attuazione, nell'ambito regionale, ai principi introdotti dal d.lgs. 150/2009, c.d. legge Brunetta, in particolare, in materia di valutazione del personale e di esercizio dei poteri disciplinari;
- 2. Conseguentemente, occorre dare attuazione, anche nell'ambito consiliare, ai suddetti principi prevedendo l'istituzione di un organismo indipendente per la valutazione del personale, che potrà essere individuato di comune intesa con la Giunta regionale oppure in forma autonoma da parte del Consiglio regionale, rinviando poi la concreta specificazione del modello di valutazione ad un successivo regolamento interno del Consiglio stesso;
- 3. Occorre altresì prevedere maggiori attribuzioni ai direttori di area ed ai dirigenti, per le rispettive strutture, in ordine ai poteri sanzionatori per le violazioni di minore entità, precedentemente spettanti al segretario generale;

— 50 **–**

- 4. L'esigenza di salvaguardare l'autonomia consiliare rende necessaria, per la difesa in giudizio del Consiglio regionale, per lo svolgimento della consulenza giuridico-legale nonché per lo svolgimento di funzioni di risoluzione extra giudiziaria delle controversie facenti capo ad organismi incardinati presso il Consiglio regionale, la costituzione di una struttura dedicata all'interno del segretariato generale mentre, per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, deve essere rimessa al Consiglio regionale la facoltà di ricorrere all'Avvocatura regionale istituita presso la Giunta regionale od a legali esterni di fiducia;
- 5. L'attuazione di quanto indicato ai punti 2 e 4 e, più in generale, le esigenze di supporto scientifico alle attività istituzionali del Consiglio regionale richiedono un adeguamento della l.r. 4/2008 a quanto già previsto nella l.r. 1/2009 per la Giunta regionale, consentendo direttamenteall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di decidere l'affidamento di incarichi professionali di particolare qualificazione, entro precisi limiti.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 4/2008

- 1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi» e sono aggiunte, in fine, le parole: «oppure di legali esterni incaricati.».
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2008 è aggiunto il seguente:
- «3 bis. Il Consiglio regionale istituisce un'apposita struttura all'interno del segretariato generale per la consulenza in materia giuridicolegale, per la gestione dei rapporti con l'Avvocatura regionale e con gli eventuali legali esterni incaricati nonché per lo svolgimento delle attività di risoluzione extra-giudiziale delle controversie attribuite alla competenza del Consiglio regionale o di organismi istituiti presso il Consiglio stesso.».

Art. 2.

Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 4/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 4/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: «che assume come periodo di riferimento il triennio e viene aggiornata annualmente.».

Art. 3.

Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 4/2008

- 1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 13 della l.r. 4/2008 sono inseriti i seguenti:
- «2 quater. L'Ufficio di presidenza, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire, in particolare per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 15 ter, commi 3 e 4, e per il supporto scientifico alle iniziative ed alle attività istituzionali del Consiglio regionale.
- 2 quinquies. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 2 quater, di impegno delle relative spese ed i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti, sono disciplinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.».



2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 4/2008 dopo le parole: «regolamento interno» sono inserite le seguenti: «di organizzazione».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 15 ter nella l.r. 4/2008

1. Dopo l'articolo 15 bis della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

«Art. 15 ter

Valutazione del personale

- 1. Le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale sono disciplinate con il regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 13, comma 3, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.
- 2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito nel rispetto dei principi della normativa nazionale.
- 3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di plurienale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
- 4. L'Ufficio di presidenza definisce con propria deliberazione il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; delibera inoltre, nel caso in cui decida di costituire un autonomo organismo di valutazione, i compii e le modalità di funzionamento di detto organismo, il numero dei suoi componenti, l'indennità da corrispondere agli stessi nell'ambito delle risorse già stanziate per il finanziamento complessivo della struttura regionale.».

Art. 5.

Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 4/2008

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 della 1.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:

«g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area;».

- 2. La lettera $\it i$) del comma 2 dell'articolo 18 della 1.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:
- «i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi;».
- 3. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 18 della 1.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:

«j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori di area, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento nonché dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza, fermo restando che al personale delle suddette strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 53, comma 6 bis, ed all'articolo 57, comma 2 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).».

Art 6

Modifiche dell'articolo 19 della l.r. 4/2008

- 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 della 1.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:
- «c) propone al segretario generale la costituzione, la modifica e la soppressione dei settori, delle posizioni dirigenziali individuali e delle posizioni organizzative interne alla direzione di area e la nomina dei relativi responsabili;».
- 2. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 4/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: «e i responsabili delle strutture dirigenziali interne alla direzione di area;».
- 3. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 4/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici;».
- 4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente: «h) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione e del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.».

Art. 7.

Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 4/2008

- 1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 4/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: «nel rispetto delle direttive del direttore di area:».
- 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 4/2008 è inserita la seguente:
 - «d bis) valuta il personale assegnato al settore;».
- 3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 della 1.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:
- «e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;».

Art. 8.

Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 4/2008

- 1. Al comma 2 bis dell'articolo 24 della l.r. 4/2008 le parole: «ad un dirigente del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale» e le parole: «Al dirigente incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «All'incaricato».
- 2. Al comma 2 ter dell'articolo 24 della l.r. 4/2008 le parole: «a un dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato».
- 3. Al comma 2 quater dell'articolo 24 della l.r. 4/2008 le parole: «Al dirigente incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «All'incaricato».
- La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 2010

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2010.

11R0027

— 51 -



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2010, n. 62.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 29 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0028

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2010, n. 63.

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche):

Vista la legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e, in particolare, gli articoli 12 e 14 bis;

Considerato quanto segue:

- 1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 bis, della 1. 241/1990 i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati all'articolo 2, commi 3 e 4, della stessa 1. 241/1990 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione e pertanto la durata massima prevista nelle leggi regionali non può essere superiore a centottanta giorni;
- 2. L'articolo 12 della 1.r. 40/2009 non si riferisce ai termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi statali, ancorchè richiamati in leggi regionali;
- 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della 1.r. 40/2009 i procedimenti finalizzati all'adozione di atti amministrativi generali, quali gli atti di programmazione e pianificazione, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio. Conseguentemente a tali procedimenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 3 ter e all'articolo 14 bis della stessa 1.r. 40/2009;
- 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della 1.r. 40/2009 i procedimenti di carattere organizzativo interno che non presentano una rilevanza esterna;
- 5. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti nell'allegato A alla presente legge vengono confermati in quanto, a seguito di un'analisi puntuale delle singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, è emersa una complessità istruttoria per il coinvolgimento di soggetti esterni e di enti

territoriali interessati o per la necessità di valutazioni che richiedono competenze diversificate, che rendono attualmente non praticabile, in vista della miglior tutela dell'interesse pubblico, una contrazione dei relativi tempi, anche in considerazione del fatto che i termini previsti dalle leggi vigenti sono già stati oggetto di interventi di riduzione nell'ambito delle politiche di semplificazione perseguite dalla Regione a partire dalla scorsa legislatura;

- 6. Sulla base dell'analisi di cui al considerato n. 5, il termine di conclusione del procedimento di assegnazione di contributi a enti locali delle aree geotermiche e ad organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi enti locali partecipano, di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 45/1997, è risultato non adeguato; ciò in ragione della complessità dell'istruttoria e della necessità di attendere ogni anno i tempi tecnici per il calcolo dei canoni e contributi dovuti da ogni titolare di concessione di coltivazione o di permesso di ricerca, per la presentazione da parte degli enti locali di progetti coerenti con gli importi calcolati e per l'acquisizione al bilancio regionale, con legge di variazione, degli stessi importi; tale termine viene conseguentemente aumentato per consentire lo svolgimento degli adempimenti suddetti;
- Appare opportuno stabilire il termine di conclusione della verifica obbligatoria dei lavori relativi ad opere di carattere strategico o rilevante nelle zone a bassa sismicità;
- 8. Alle valutazioni tecniche si applicano i termini previsti dall'articolo 17 della 1. 241/1990, al quale fa espresso rinvio l'articolo 14 bis della 1.r. 40/2009; per favorire la chiarezza e l'univocità interpretativa delle norme regionali, si modifica la 1.r. 32/2003 al fine di qualificare correttamente la tipologia dell'atto rilasciato dalla Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti;
- 9. La presente legge riveste carattere di urgenza essendone necessaria l'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010 al fine di evitare la riduzione a trenta giorni dei termini non espressamente confermati o rideterminati entro questa data, prevista dall'articolo 12, comma 3 ter, della 1.r. 40/2009;

Approva la presente legge:

Capo I

Conferma e adeguamento dei termini di conclusione di procedimenti amministrativi

Art. 1.

Conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

1. Sono confermati tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti negli atti normativi elencati nell'allegato A.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 93/1993

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati), le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/1997

- 1. I commi 1, 1 bis e 1 ter dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), sono abrogati.
- 2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
- «2. Ai fini dell'attribuzione dei fondi regionali acquisiti ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) gli enti locali delle aree geotermi-



— 52 -

che, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano alla Giunta regionale, direttamente o tramite organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi partecipino, progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010.

- La Giunta regionale accerta la conformità dei progetti rispetto agli obiettivi sopracitati e assegna i contributi entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di investimento da parte degli enti richiedenti.».
- 3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: «dal citato comma 8 dell'art. 17 della legge 896/96 secondo le indicazioni del P.E.R.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 secondo le indicazioni del piano di indirizzo energetico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)».

Art 4

Modifiche all'articolo 105 quater della l.r. 1/2005

- 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 105 quater della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:
- «8 bis. L'esito della verifica obbligatoria delle opere di carattere strategico o rilevante di cui all'articolo 105 ter, comma 4, è reso noto entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della verifica stessa.».

Capo II

Modifiche alla normativa regionale in materia di valutazioni tecniche

Art. 5.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2003

- 1. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è sostituita dalla seguente:
- «a) le modalità per l'esecuzione della valutazione tecnica regionale finalizzata al rilascio, da parte dell'autorità statale competente, del nulla osta di categoria A;».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 32/2003 le parole: «previo parere» sono sostituite dalle seguenti: «previa valutazione tecnica».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2003

- 1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della 1.r. 32/2003 le parole: «esprime il parere previsto» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la valutazione tecnica prevista». Nel terzo periodo le parole: «il parere» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione tecnica».
- 2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: «del parere» sono sostituite dalle seguenti: «della valutazione tecnica». Nel secondo periodo le parole «dei pareri» sono sostituite dalle seguenti: «delle valutazioni tecniche».
- 3. La lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 32/2003 è sostituita dalla seguente:
- «a) la procedura per l'esecuzione delle valutazioni tecniche di competenza, compresa l'individuazione degli organismi ed enti di cui la Commissione si avvale ai fini dell'esecuzione delle stesse;».

4. Nella lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: «dell'espressione dei pareri» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esecuzione delle valutazioni tecniche».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 32/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della 1.r. 32/2003 le parole: «al parere espresso» sono sostituite dalle seguenti: «alla valutazione tecnica eseguita».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2003

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 32/2003 le parole: «il parere della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione tecnica della Commissione» e le parole: «del relativo parere» sono sostituite dalle seguenti: «della relativa valutazione».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 32/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 32/2003 le parole: «esprime il parere previsto» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la valutazione tecnica prevista».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2003

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 32/2003 le parole: «previo parere» sono sostituite dalle seguenti: «previa valutazione tecnica».

Art. 12.

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.
- La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2010

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2010.

11R0029

— 53



LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 64.

Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Vista la legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana);

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della conferenza permanente delle autonomie sociali);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

Vista la legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

Considerato quanto segue:

- 1. Il Consiglio regionale, nella sua autonomia, intende partecipare al complessivo processo di riduzione e razionalizzazione della spesa regionale attraverso l'applicazione dei principi di stabilizzazione finanziaria contenuti nel d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, che prevede disposizioni sulla riduzione della spesa pubblica da realizzare anche attraverso misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi:
- 2. In tale contesto, si dispone la riduzione degli emolumenti attualmente spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, nella misura del 10 per cento fissata dall'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010;

- 3. Dalla suddetta disposizione resta esclusa la Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO) di cui alla 1.r. 76/2009, in quanto l'indennità attribuita alla presidente ed alle componenti della CRPO attualmente in carica è già stata ridotta, nella misura del 10 per cento rispetto all'indennità dell'organismo preesistente, per effetto della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio 30 luglio 2010, n. 62, in sede di prima attuazione della legge che ha modificato la composizione e la disciplina di tale organismo;
- 4. Dalla medesima disposizione resta altresì esclusa la Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) di cui alla l.r. 20/2007, in quanto ai suoi componenti spetta già unicamente il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali;
- 5. Per il presidente ed i componenti del Consiglio della autonomie locali, che per previsione della 1.r. 36/2000 sono necessariamente amministratori di enti locali, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 8, lettera *b*), del d.l. 78/2010, convertito dalla 1. 122/2010, che esclude ogni compenso agli amministratori locali per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;
- 6. In coerenza con i principi della citato d.l. 78/2010 ed in attuazione della risoluzione del Consiglio regionale 7 dicembre 2010, n. 27, si prevede la riduzione da sette a cinque del numero dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana, a partire dal primo rinnovo di tale organismo successivo alla presente legge;
- 7. La riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana sarà disposta da questo Consiglio con separata deliberazione, ai sensi della l.r. 22/2006, istitutiva di tale organismo;
- 8. Ai fini del contenimento della spesa nel rispetto dei parametri definiti dalla normativa nazionale, si provvede ad adeguare anche l'importo delle utilità percepite dai consiglieri regionali e, conseguentemente, dal Presidente della Giunta e dagli assessori, ai sensi della l.r.

Approva la presente legge:

Capo I

MISURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Art. 1.

Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale

1. I compensi, comunque denominati, corrisposti ai componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, come determinati ai sensi delle fonti normative di seguito elencate, sono ridotti del 10 per cento:

a) articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni) e conseguente deliberazione del Consiglio regionale 14 novembre 2006, n. 114 (Comitato regionale per le comunicazioni «CORECOM». Indennità spettanti ai componenti);

b) articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e conseguente deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 9 marzo 2009, n. 12 (Rideterminazione indennità di funzione dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione);



- c) articolo 18, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
- d) articolo 27, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2009,
 n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
- *e)* articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
- f) articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° marzo 2010,
 n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza).
- 2. I compensi come risultanti dalla riduzione di cui al comma 1, non possono essere comunque aumentati fino al 31 dicembre 2013.

Art. 2.

Modifiche dell'articolo 17 della l.r. 36/2000

1. L'articolo 17 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

Gratuità dell'incarico

1. Al presidente e ai componenti del Consiglio delle autonomie locali non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute dello stesso Consiglio e del suo Ufficio di presidenza.».

Capo II

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) TOSCANA

Art. 3.

Modifiche dell'articolo 21 della l.r. 22/2002

- 1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2002, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».
- 2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 22/2002, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

Capo III

ADEGUAMENTO DELLE UTILITÀ CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI, AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4.

Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 3/2009

- 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: «tessera autostradale per il territorio nazionale;» sono soppresse.
- 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
- «5 bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, spettano inoltre le seguenti utilità: dotazione di apparecchio telepass con abilitazione alla zona a traffico limitato e di giornali quotidiani.
- 5 ter. La quantificazione economica delle utilità di cui al comma 5 bis, anche ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del decretolegge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è determinata annualmente dall'Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta regionale per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.».

Art 5

Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 3/2009

- 1. Il comma 1 dell'articolo 8 della 1.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
- «1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, salvo quanto disposto al comma 6 bis, è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto per gli spostamenti tra il comune di residenza e la sede della Regione e viceversa.
- 2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della 1.r. 3/2009 dopo le parole «tra il comune di residenza» sono inserite le seguenti: «, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220,».
- 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
- «6 bis. Il rimborso spese di cui al comma 1, non è corrisposto al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta, cui è assegnata stabilmente un'autovettura di servizio.
- 6 ter. La quantificazione economica dell'assegnazione di cui al comma 6 bis, anche ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.l. 2/2010 convertito dalla l. 42/2010, corrisponde al massimo del rimborso delle spese di trasporto attribuibile ai sensi del presente articolo.».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e le sue disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2011, salvo quanto disposto al comma 2.
- Le disposizioni di cui all'articolo 3, decorrono dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2010

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2010.

11R0112

— 55



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 60/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualità» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 «Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 23 dicembre 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualità» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 «Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;

Visto il parere della Direzione generale della presidenza;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale nella seduta del 14 dicembre 2009, n. 1160;

Visto il parere della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 11 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010. n. 1028;

Considerato quanto segue:

- 1) a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 si è reso opportuno, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari e del principio di tutela del consumatore, semplificare alcuni adempimenti dei concessionari del marchio «Agriqualità» e degli utilizzatori dello stesso. Si tratta pertanto di procedere a una semplificazione del contenuto del contrassegno;
- 2) l'art. 18 del regolamento n. 47/2004 dispone le condizioni per l'apposizione del marchio sui prodotti agricoli e agroalimentari, comprese le produzioni zootecniche. Nello stesso articolo sono previsti anche regimi di deroga permanente e di deroga transitoria alla regola generale, affinché possa essere apposto il marchio Agriqualità anche a prodotti che per motivi oggettivi non possono essere costituiti al 100 per cento da produzioni integrate. A cinque anni dall'emanazione del regolamento l'andamento del mercato non ha consentito l'incremento di produzione di cereali e di colture foraggere da agricoltura integrata destinate all'alimentazione animale. Inoltre non è stato trovato un alimento proteico in grado di sostituire la soia d'importazione in modo efficace ed economico. Pertanto si è reso opportuno trasformare l'attuale deroga temporanea che riguarda i mangimi in deroga permanente permettendo agli allevatori di aumentare la quantità di prodotti a marchio «Agriqualità»;

- 3) l'esito della notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pervenuta con nota del Ministero competente in data 18 ottobre 2010 protocollo n. 265820/A.10.20;
- 4) la Commissione europea in sede di notifica ha chiesto l'aggiornamento all'interno del testo del riferimento al regolamento comunitario vigente;

Si approva il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del D.P.G.R. n. 47/2004

1. Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualita» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 «Nonne per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole») è sostituito dai seguente: «3. I prodotti di cui allettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 possono essere costituiti da o contenere ingredienti conformi al regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991 purché sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all'art. 18».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del D.P.G.R. n. 47/2004


1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 4 del D.P.G.R. n. 47/2004 è sostituita dalla seguente: «f) la scritta CODICE N°» seguita dal numero del concessionario - font gill sans condensed».

Art. 3.

Modifiche all'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004

- 1. Al comma 2 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 le parole «lettere *b*) e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *b*)».
- 2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 è aggiunto seguente:
- «2-bis. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) unicamente se:
 - a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
- b) almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
- e) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM;
- d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
- *e)* è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'organismo di controllo, di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*».
- 3. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 le parole «dal reg. (CEE) 2092/1991» sono sostituite dalla seguenti: «regolamento (CE) 834/2007».
- 4. Al comma 4 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 le parole «lettere b) e e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
- 5. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 le parole «tutti gli ingredienti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli altri ingredienti» e le parole «dal reg. (CEE) 2092/1991» sono sostituite dalle seguenti «regolamento (CE) 834/2007».

Il presente regolamento è pubblicato nel $Bollettino\ ufficiale\ della$ Regione Toscana.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 2010

ROSSI

11R0030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 61/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 28 dicembre 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 settembre 2010;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2010, n. 1011;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 1097;

Considerato quanto segue:

- 1) la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) ha demandato ad apposito regolamento la disciplina attuativa delle norme in materia di procedure e di requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- 2) è opportuno attivare il sistema di accreditamento di eccellenza solo successivamente alla completa attuazione del sistema di accreditamento istituzionale, già di per sé particolarmente innovativo:per tale motivo i requisiti di qualità ed i correlati indicatori di valutazione e le modalità per l'attribuzione dell'accreditamento di eccellenza saranno definiti in un successivo atto regolamentare;
- 3) i requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private di cui alla vigente normativa sono confermati in quanto tuttora tecnicamente validi, salvo i dovuti aggiornamenti e salvo l'introduzione di requisiti di esercizio per settori prima non specificamente individuati quali la genetica, la cardiologia invasiva e i servizi trasfusionali;

— 57 -

- 4) la disciplina relativa agli studi professionali è confermata sia con riguardo all'individuazione di quelli soggetti ad autorizzazione o a dichiarazione di inizio attività sia con riguardo ai requisiti di esercizio, in quanto tuttora valida e di recente introduzione nell'ordinamento regionale:
- 5) i requisiti per l'accreditamento istituzionale e relativi indicatori di valutazione e standard sono individuati per delineare un sistema di strutture conforme agli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale e coerenti con il sistema regionale di valutazione delle «performance» delle aziende sanitarie e di gestione del rischio clinico:
- 6) è necessario prevedere un termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale nei casi in cui è necessario accertare la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria a causa della maggiore complessità istruttoria del procedimento;
- 7) l'individuazione della struttura organizzativa funzionale, oggetto di accreditamento istituzionale, nell'unità organizzativa multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività è effettuata in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
- 8) è individuata nel 70 per cento la percentuale di requisiti richiesti per ottenere il rilascio dell'accreditamento istituzionale in quanto ritenuta in grado di garantire sia il raggiungimento di un adeguato livello di qualità e sicurezza sia un'autonomia aziendale nella definizione degli aspetti prioritari. Nell'ambito di tale percentuale sono in ogni caso individuati i requisiti considerati essenziali, scelti ponendo l'attenzione soprattutto sui bisogni del paziente-cittadino;
- 9) la presenza delle diverse professionalità nel gruppo tecnico regionale di valutazione in grado di fornire l'integrazione fra le competenze teoriche e di esperienza nel settore è assicurata dalla costituzione e dallo scorrimento della graduatoria, approvata a seguito di specifico avviso di selezione pubblica, che costituirà anche l'elenco regionale dei valutatori;
- 10) è necessario, per evitare conflitto di interessi, disciplinare i casi di membri del gruppo tecnico regionale di valutazione che abbiano in corso o avuto nel assato rapporti professionali con enti e soggetti del sistema di accreditamento sanitario;
- 11) è necessario dare applicazione alla normativa di prima applicazione prevista dalla legge, salvo per quanto riguarda i tempi di adeguamento ai requisiti di esercizio a favore degli studi professionali in quanto nulla è stato innovato rispetto a quelli vigenti;
- 12) è opportuno scaglionare l'attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento in considerazione dell'alto numero degli edifici e della loro complessità organizzativa;
- è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell'atto;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento (art. 48 legge regionale n. 51/2009)

- 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 48 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) disciplina:
- a) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- b) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;



- c) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private;
 - d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali;
- e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o a dichiarazione di inizio attività;
- f) le modalità per l'individuazione delle strutture organizzative funzionali:
- g) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- *h)* le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le strutture;
- *i)* le modalità di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione dei suoi componenti.

Capo II

STRUTTURE SANITARIE

Art. 2.

Requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (art. 3 legge regionale n. 51/2009)

1. Le strutture pubbliche e private che erogano le attività sanitarie nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 51/2009, sono tenute al rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici di cui all'allegato *A* al presente regolamento.

Sezione I

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Art. 3.

Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (art. 10 legge regionale n. 51/2009)

- 1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009):
 - a) le variazioni del direttore sanitario;
- b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;
- c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura;
 - d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie;
- e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura, ivi compreso il cambio di titolarità della struttura;
- *f)* la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
 - g) la ripresa dell'attività sospesa ai sensi della lettera f);
 - h) la definitiva cessazione dell'attività
 - 2. È inoltre tenuto a:
- $\it a)$ verificare l'assenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
- b) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale medico e non medico, previsto dal presente regolamento.

— 58 -

Art 4

Compiti del direttore sanitario (art. 11, comma 6, legge regionale n. 51/2009)

- 1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo ed in particolare:
- a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;
- b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito elenco contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
 - c) controlla il regolare svolgimento dell'attività sanitaria;
- d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;
 - e) cura la tenuta dell'archivio sanitario;
- *f)* propone al legale rappresentante, d'intesa con i medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della struttura;
- g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante l'assistito e, in caso di attività ambulatoriale, copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite;
 - h) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
 - i) è responsabile della pubblicità sanitaria.
- 2. In caso di attività di ricovero il direttore sanitario ha inoltre le seguenti attribuzioni:
- a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) cura l'organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico;
- c) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della struttura;
 - d) è responsabile per la farmacovigilanza;
- e) cura l'osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;
- f) impartisce disposizioni perché nell'ipotesi di cessazione di attività della struttura, le cartelle cliniche siano consegnate al servizio di medicina legale della azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 5.

Impegno orario e incompatibilità del direttore sanitario (art. 11, comma 6, legge regionale n. 51/2009)

- Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario deve essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività del presidio, comunque non inferiore alle dodici ore settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore settimanali per i presidi di ricovero.
- La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.
- 3. La disposizione del comma 2 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.



Sezione II

STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

Art. 6.

Ampliamento, trasformazione e trasferimento (art. 15 legge regionale n. 51/2009)

- 1. In caso di realizzazione di nuove strutture, di ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede di quelle esistenti, che non comportino una modifica della struttura organizzativa funzionale di cui all'art. 19, l'attestazione in ordine al possesso dei requisiti prevista dall'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 51/2009 è accompagnata dall'attestazione in ordine al permanere dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 21.
- 2. Per ampliamento dell'attività si intende un aumento del numero di posti letto o l'avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione dell'attività si intende la modifica di attività sanitarie già comunicate alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 51/2009.
- 3. La competente struttura regionale, nei casi previsti al comma 1, provvede ad aggiornare l'accreditamento rilasciato ai sensi di quanto previsto al capo IV laddove necessario.

Capo III

STUDI PROFESSIONALI

Art. 7.

Ambito di applicazione (art. 48, comma 1, lettera e), legge regionale n. 51/2009)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria.

Sezione I

ADEMPIMENTI DEGLI STUDI

Art. 8.

Adempimenti a carico degli studi professionali (art. 25 legge regionale n. 51/2009)

- 1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2009:
- a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività:
- b) la temporanea sospensione dell'attività dello studio per periodi superiori ai sei mesi;
 - c) la definitiva cessazione dell'attività.
- Il titolare dello studio professionale è inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.
- 3. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione.

Sezione II

Prestazioni erogabili negli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia e di endoscopia e negli studi odontolatrici

Art 9

Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (art. 48, comma 1, lettera e), legge regionale n. 51/2009)

- 1. Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.
- 2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate:
- a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale;
- b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina compresi i medici anestesisti.

Art. 10.

Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia (art. 48, comma 1, lettera e), legge regionale n. 51/2009)

- Gli studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attività nelle quali l'accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio naturale, nel rispetto delle indicazioni regionali relative alla sicurezza del paziente.
- 2. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Art. 11.

Studi odontoiatrici (art. 48, comma 1, lettera e), legge regionale n. 51/2009)

1. Gli studi odontoiatrici effettuano interventi della branca odontostomatologica praticabili in anestesia loco regionale, ad esclusione degli interventi che necessitano di anestesia totale eseguibili esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Sezione III

Criteri per la distinzione tra prestazioni invasive ed a minore invasività

Art. 12.

Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive ed a minore invasività (art. 19, comma 1, legge regionale n. 51/2009)

- 1. Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:
 - a) non apertura chirurgica delle sierose;
 - b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;
- c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
 - d) previsione di non significativo dolore post-procedura.
- 2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività individuate al comma 1.



Art. 13.

Elenco prestazioni a minore invasività (art. 19, comma 1, legge regionale n. 51/2009)

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 12 sono individuate nell'allegato *B* al presente regolamento tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche da ricondurre alla minore invasività.

Sezione IV

Studi soggetti ad autorizzazione o a dichiarazione di inizio attività

Art. 14.

Studi soggetti ad autorizzazione (art. 17 legge regionale n. 51/2009)

- 1. Sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 9, 10 e 11 che erogano prestazioni chirurgiche ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi, non comprese nell'elenco di cui all'art. 13.
- 2. Ai fini del presente regolamento si intende per refertazione per terzi la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica.

Art. 15.

Studi soggetti a dichiarazione di inizio attività (art. 19 legge regionale n. 51/2009)

- 1. Sono soggetti a dichiarazione di inizio attività gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 9, 10, e 11 che erogano esclusivamente le prestazioni a minore invasività elencate nell'allegato *B*.
- 2. Sono altresì soggetti a dichiarazione di inizio attività gli studi medici ove l'esercizio della diagnostica strumentale non invasiva è finalizzata alla refertazione per terzi.

Art. 16.

Attività libera (art. 48, comma 1, lettera e), legge regionale n. 51/2009)

1. L'attività degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica può essere esercitata in forma libera.

Sezione V

REQUISITI DEGLI STUDI

Art. 17.

Requisiti per gli studi soggetti ad autorizzazione (art. 18 legge regionale n. 51/2009)

1. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all'allegato C del presente regolamento.

Art. 18.

Requisiti per gli studi soggetti a dichiarazione di inizio attività (art. 18 legge regionale n. 51/2009)

1. Gli studi soggetti a dichiarazione di inizio attività devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegato*D* del presente regolamento.

Capo IV

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 19.

Accreditamento delle strutture pubbliche (art. 29, comma 3, legge regionale n. 51/2009)

- 1. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono l'accreditamento istituzionale nei casi di costituzione di nuove strutture organizzative funzionali finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie intese come unità organizzative multiprofessionali che aggregano funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività.
- Le strutture sanitarie pubbliche richiedono altresì l'accreditamento nei casi di modifica di strutture organizzative funzionali già esistenti.

Art. 20.

Accreditamento delle strutture private (art. 29 legge regionale n. 51/2009)

- 1. Le strutture sanitarie private possono richiedere l'accreditamento con riferimento:
 - a) alle strutture organizzative funzionali già autorizzate;
 - b) alle singole discipline già autorizzate.

Art. 21.

Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (art. 30 legge regionale n. 51/2009)

- 1. I requisiti ed i relativi indicatori di valutazione e standard base per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private, ivi compresi i requisiti ritenuti essenziali, sono individuati dall'allegato E al presente regolamento.
 - 2. I requisiti di cui al comma 1 sono distinti in:
 - a) comuni a tutte le aree clinico assistenziali;
 - b) specifici delle diverse aree clinico assistenziali.
- 3. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono gli standard base per ogni singola struttura organizzativa funzionale per almeno il 70 per cento sia dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a*), sia dei requisiti di cui al comma 2, lettera *b*), comprensivi dei requisiti ritenuti essenziali.
- 4. Nei casi di strutture private non organizzate per strutture organizzative funzionali, ivi comprese le strutture residenziali e semiresidenziali e le strutture ambulatoriali, l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle stesse strutture che raggiungono gli standard base per almeno il 70 per cento dei requisiti di cui alla tabella 12 dell'allegato *E*, comprensivi dei requisiti ritenuti essenziali, con le specifiche ivi precisate.

Art. 22.

Procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale (art. 32, comma 2, legge regionale n. 51/2009)

- 1. Il legale rappresentante della struttura pubblica o privata presenta domanda di accreditamento alla Giunta regionale, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2009, utilizzando la modulistica definita con atto del dirigente della competente struttura regionale.
- 2. La Giunta regionale, verificata la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale nei casi previsti dall'art. 31 della legge regionale n. 51/2009 e vista la dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura allegata all'istanza di accreditamento ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge regionale n. 51/2009, rilascia l'accreditamento istituzionale.



- 3. L'accreditamento è rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Nei casi in cui è necessario verificare anche la funzionalità delle prestazioni ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 51/2009 l'accreditamento è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
- 4. Nel caso di esito negativo della verifica di funzionalità, la Giunta regionale dispone il diniego dell'accreditamento per mancata funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 23.

Rinnovo accreditamento istituzionale (art. 29, comma 6, legge regionale n. 51/2009)

- 1. L'accreditamento ha durata quinquennale e può essere rinnovato previa verifica del permanere delle condizioni richieste per il rilascio con le modalità di cui al comma 2.
- 2. Almeno novanta giorni prima della scadenza, il legale rappresentante della struttura presenta alla Giunta regionale, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2009, domanda di rinnovo dell'accreditamento con le modalità previste dall'art. 22, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta con atto del dirigente della competente struttura regionale.
- 3. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo la struttura sanitaria continua ad operare in regime di proroga.

Capo V

Gruppo tecnico regionale di valutazione

Art. 24.

Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di valutazione (art. 42, comma 2, legge regionale n. 51/2009)

- 1. Il gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato gruppo di valutazione, è costituito dal direttore generale della direzione generale competente per materia attingendo dall'elenco regionale dei valutatori di cui all'art. 41 della legge regionale n. 51/2009, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
- 2. In caso di necessità di integrazione del gruppo di valutazione a seguito di defezione, per qualunque motivo, di suoi membri, il direttore generale provvede tempestivamente alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1.
- 3. Il gruppo di valutazione dura in carica tre anni. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

Art. 25.

Modalità di funzionamento del gruppo di valutazione (art. 42, comma 2, legge regionale n. 51/2009)

- 1. Il gruppo di valutazione realizza le visite previste dall'art. 42, comma 5 della legge regionale n. 51/2009, organizzandosi in sottogruppi costituiti da un minimo di due membri e un massimo di cinque a seconda dell'oggetto della verifica.
- 2. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, di cui all'art. 40 della legge regionale n. 51/2009, definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi di valutatori che andranno ad eseguire le singole verifiche in coerenza alla tipologia di visite da effettuare.
- 3. Il coordinatore del gruppo di valutazione provvede a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza e per ciascun sottogruppo di valutazione individua un coordinatore della specifica visita.
- 4. La visita di verifica può avere una durata massima di cinque giorni fatta eccezione per casi e situazioni eccezionali.

Art 26

Incompatibilità dei membri del gruppo di valutazione (art. 42, comma 2, legge regionale n. 51/2009)

- 1. I membri del gruppo di valutazione non possono svolgere attività di consulenza anche saltuaria e intrattenere qualsiasi rapporto professionale, anche saltuario, con società di certificazione e società di consulenza per l'assicurazione di sistemi di qualità relativamente a incarichi che interessino aziende sanitarie pubbliche e private operanti nell'ambito del territorio della Regione Toscana.
- 2. L'eventuale svolgimento delle attività di cui al comma 1 costituisce motivo di esclusione dal gruppo di valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore generale della direzione generale competente.

Art. 27.

Ipotesi di astensione dei membri del gruppo di valutazione (art. 42, comma 2, legge regionale n. 51/2009)

- 1. I membri del gruppo tecnico di valutazione sono obbligati a dichiarare di astenersi dalle visite e di conseguenza ad essere sostituiti nei seguenti casi:
- a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le aziende sanitarie pubbliche o private oggetto della verifica;
- b) abbiano svolto attività di consulenza nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche o private oggetto di verifica.
- L'eventuale mancata dichiarazione di astensione di cui al comma 1 costituisce motivo di esclusione dal gruppo di valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore generale della direzione generale competente.

Capo VI

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 28.

Attestazione dei requisiti di esercizio ed accreditamento (art. 49 commi 1 e 3, legge regionale n. 51/2009)

- Tutte le strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento attestano i requisiti di esercizio e di accreditamento di cui al presente regolamento, utilizzando la modulistica predisposta con decreto del dirigente regionale competente.
- 2. Le strutture di cui al comma 1 attestano il possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento con le seguenti modalità:
- a) il possesso dei requisiti di esercizio di almeno il 40 per cento degli edifici ed il possesso dei requisiti di accreditamento di almeno il 40 per cento delle strutture organizzative funzionali entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) di almeno un ulteriore 30 per cento degli edifici e delle strutture

organizzative funzionali entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

c) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) sulla rimanente parte degli edifici e delle strutture organizzative

funzionali entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- 3. Il dirigente regionale competente per materia, con apposito decreto, provvede a prendere atto della presentazione delle singole attestazioni di cui al comma 2. Le singole attestazioni possono essere oggetto di verifica ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 51/2009.
- 4. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie pubbliche che abbiano presentato tutte le attestazioni sui requisiti di esercizio ed di accreditamento di cui al comma 2.



Art. 29.

Piano di intervento (art. 49, comma 2, legge regionale n. 51/2009)

1. Nei casi di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti di esercizio da possedere, le attestazioni di cui all'art. 28, comma 2 sono presentate contestualmente al piano di intervento di cui all'art. 16 della legge regionale n. 51/2009 relativo alla stessa parte di edificio oggetto di attestazione.

Art. 30.

Validità degli accreditamenti rilasciati (art. 49, comma 6 legge regionale n. 51/2009)

- 1. Gli accreditamenti già rilasciati alle strutture sanitarie pubbliche e private, anche a conclusione dei procedimenti di cui all'art. 50, comma 3 della legge regionale n. 51/2009, mantengono validità fino al 31 marzo 2012.
- 2. Gli accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche rilasciati dopo il 1º gennaio 2007, ad eccezione di quelli con prescrizioni, mantengono validità ai fini dell'attestazione dei requisiti di esercizio di cui all'art. 28 comma 2.

Art 31

Adeguamento ai requisiti (art. 49, commi 4 e 5, legge regionale n. 51/2009)

- 1. Le strutture sanitarie private si adeguano ai requisiti di esercizio di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.
- 2. Le strutture sanitarie private si adeguano ai requisiti di accreditamento di cui al presente regolamento entro il 31 marzo 2012. Entro tale data le strutture presentano istanza per il rinnovo dell'accreditamento.

Art. 32.

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.
- Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2010

La vicepresidente: Targetti

(Omissis).

11R0031

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 13.

Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia.

(Pubblicato nel Bolletino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 24 febbraio 2010)

(Omissis).

10R1093

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 14.

Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

(Pubblicato nel Bollettino uficiale della Regione Umbria n. 9 del 24 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi ed obiettivi

- La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle funzioni legislative, amministrative e di governo delle istituzioni regionali e l'esercizio del referendum quale istituto di democrazia partecipativa.
- 2. La presente legge attua, in particolare, le seguenti disposizioni dello Statuto regionale:
- a) art. 5, comma 3, in quanto assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, e comma 4, in quanto assicura la partecipazione alla vita della comunità regionale delle giovani generazioni;
- b) art. 8, comma 1, in quanto promuove la partecipazione alla vita della comunità regionale ed il coinvolgimento nelle iniziative della Regione da parte degli umbri residenti all'estero;
- c) art. 13, comma 1, in quanto assicura il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei campi della tutela della salute e dell'attuazione delle politiche sanitarie;
- d) art. 16, sulla sussidiarietà, in quanto prevede la leale collaborazione tra le diverse istituzioni e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) art. 30, in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo i principi di imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia.
 - 3. La presente legge persegue altresì gli obiettivi di:
- a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa:
- b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori;
- c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione;
 - f) contribuire alla parità di genere;
- g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- *h*) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;
- i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società:



- *j)* promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
 - k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.
- 4. La partecipazione alle funzioni legislative ed amministrative è garantita in tutte le fasi dei relativi procedimenti, secondo le modalità definite dalla presente legge.

Art. 2.

Strumenti della partecipazione

- 1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto regionale la partecipazione si attua mediante:
 - a) l'iniziativa legislativa;
 - b) l'iniziativa referendaria;
 - c) il diritto di petizione;
 - d) la consultazione.

Capo II

INIZIATIVA LEGISLATIVA

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Titolari del diritto di iniziativa

- 1. In attuazione dell'art. 35 dello Statuto regionale, l'iniziativa delle leggi è esercitata:
 - a) da ciascun membro del Consiglio regionale;
 - b) dalla Giunta regionale;
 - c) da ciascun Consiglio provinciale;
- d) da uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno diecimila abitanti;
- e) da cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;
 - f) dal Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.).
- 2. L'iniziativa popolare delle leggi è esercitata da tremila elettori del Consiglio regionale, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

Art. 4.

Requisiti

1. La proposta di iniziativa deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in forma scritta e in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne indichi le finalità e fornisca i necessari elementi per valutare la fattibilità dell'iniziativa.

Art. 5.

Limiti

1. L'iniziativa di cui all'art. 3 può avere ad oggetto le materie di competenza regionale con esclusione della revisione dello Statuto regionale, delle leggi di organizzazione interna del Consiglio, di bilancio, finanziarie e tributarie.

— 63 -

Art 6

Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa

- 1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.
- 2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma l
- 3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché ai dati e alle informazioni che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
- 4. Le facoltà previste al comma 1 spettano al Presidente della Provincia, a ciascun Sindaco, e al Presidente del C.A.L.

Sezione II

Iniziativa degli elettori

Art. 7.

Esercizio dell'iniziativa popolare

- 1. Gli elettori esercitano il diritto di iniziativa apponendo la propria firma in calce ad un progetto redatto in articoli, e corredato dalla relazione di cui all'art. 4, esteso su appositi moduli vidimati e rilasciati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio ai soggetti promotori dell'iniziativa, costituiti da almeno tre elettori del Consiglio regionale, che ne facciano richiesta.
- La firma deve avere a fianco il nome ed il cognome del firmatario a carattere stampatello ed accanto ad essa devono essere indicati luogo e data di nascita.
- 3. Unitamente al progetto di legge di cui al comma 1, i promotori dell'iniziativa depositano i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione.
- 4. Un dirigente regionale, designato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento.
- 5. All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:
 - a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
 - b) intervengono nelle fasi del procedimento;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 7, i delegati possono agire disgiuntamente.
- 6. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.
- 7. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 redige verbale della presentazione del progetto di legge, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 5, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.



Art. 8.

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

- 1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge.
- 2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 7 dell'art. 7, il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 7:
- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
- b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 5 dell'art. 7, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.
- 3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

Art. 9.

Raccolta ed autenticazione delle firme

- 1. L'elettore appone la propria firma, in calce al progetto, sui fogli vidimati ai sensi dell'art. 8. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.
- 2. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampata la proposta di iniziativa popolare.
- 3. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), o dai Consiglieri regionali che dichiarano la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.
- 4. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata; può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio e, in questo caso, indica il numero delle firme complessivamente autenticate.
- 5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
- 6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori o da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 10. Deposito delle firme

- 1. I fogli contenenti il progetto di legge e le firme autenticate devono essere depositati dai promotori dell'iniziativa presso la Presidenza del Consiglio regionale, nel termine di centottanta giorni dalla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.
- 2. Entro il termine di venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, almeno uno dei delegati di cui al comma 5 dell'art. 7, deposita presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.
- 3. Il responsabile del procedimento redige processo verbale in cui dà atto dell'avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:
- a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

- b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme;
- c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;
- d) alla assenza di firme doppie.
- 4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2, il responsabile del procedimento verifica:
- a) se il numero delle firme dichiarate dai deposi, tanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno tremila, calcolate ai sensi dell'art. 3;
- b) se le firme di almeno tremila elettori, calcolate ai sensi dell'art. 3 risultano raccolte entro il termie ne di cui al comma 1;
- c) se le firme di almeno tremila elettori, calcolate ai sensi dell'art. 3 sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 9;
- d) se le firme di almeno tremila elettori, calcolate ai sensi dell'art. 3 sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 10.
 - 5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:
- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 9, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
 - b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 9.
- 6. Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è comunicato ai delegati di cui al comma 5 dell'art. 7.

Art. 11.

Ammissibilità del progetto di legge

- 1. Entro quarantacinque giorni dal deposito del verbale di cui al comma 6 dell'art. 10, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delibera sull'ammissibilità del progetto di legge in base:
 - a) alla competenza regionale nella materia oggetto del progetto;
- b) alla conformità del progetto alle norme della Costituzione e dello Statuto.
- 2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 7, con almeno cinque giorni di anticipo, comunica ai delegati di cui al comma 5 dell'art. 7, la data della riunione dell'Ufficio di presidenza per la verifica sull'ammissibilità del progetto di legge. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il progetto di legge e possono produrre relazioni e documenti del cui esame l'Ufficio di presidenza dà conto nella propria decisione. L'Ufficio di presidenza può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
- 3. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 7, entro cinque giorni dall'adozione, comunica la deliberazione di cui al comma 1 ai delegati di cui al comma 5 dell'art. 7.

Art. 12.

Assegnazione alla Commissione consiliare competente

- 1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base del positivo esito della deliberazione di ammissibilità di cui all'art. 11, assegna il progetto alla Commissione consiliare competente per materia e ne dà comunicazione ai delegati di cui al comma 5 dell'art. 7.
- 2. Il Presidente della Commissione consiliare di cui al comma 1 informa tempestivamente della data in cui il progetto è discusso i delegati di cui al comma 5 dell'art. 7 che hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare il progetto di legge e presentare documenti e relazioni.
- 3. La Commissione di cui al comma 1, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.
- 4. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, il quale lo discute con precedenza su ogni altro argomento.



Sezione III

INIZIATIVA DEI CONSIGLI PROVINCIALI, COMUNALI E DEL C.A.L.

Art. 13.

Iniziativa legislativa degli enti locali

- 1. Le deliberazioni degli enti locali di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), dell'art. 3 contenenti il progetto di legge sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai relativi Presidenti all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
- 2. Nelle deliberazioni di cui al comma 1 sono indicati i nomi dei delegati di cui al comma 5 dell'art. 7. In caso di iniziativa promossa da più Consigli comunali, i nomi dei delegati devono essere gli stessi per tutti i comuni; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.
- 3. Un Dirigente regionale designato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato dà atto, mediante processo verbale, della data del deposito del progetto di legge.
- 4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1, dell'art. 3, non possono intercorrere più di centottanta giorni.
- 5. Ai fini della decisione di ammissibilità del progetto di legge e dell'assegnazione alla Commissione consiliare competente si applica la disciplina rispettivamente degli articoli 11 e 12.
- 6. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il Dirigente di cui al comma 3 o un funzionario da lui delegato, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 3, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4.

Art. 14.

Iniziativa legislativa del C.A.L.

- 1. Le deliberazioni di cui alla lettera f), dell'art. 3, contenenti il progetto di legge, sono assunte a maggioranza dei due terzi del C.A.L.
- 2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 13.

Capo III

Iniziativa referendaria

Sezione I

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 15.

Indizione del referendum e soggetti legittimati alla richiesta

- 1. In attuazione del comma 1, dell'art. 24 dello Statuto, il *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale è indetto quando lo richiedono:
- a) almeno diecimila elettori, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione disponibile delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica;
- b) un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, i quali deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

Art 16

Limiti di ammissibilità

- 1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 24 dello Statuto, non possono essere sottoposte a *referendum* abrogativo:
- a) le norme dello Statuto e le leggi di integrazione e revisione dello stesso;
 - b) le leggi di bilancio, finanziarie e tributarie;
- c) le leggi di attuazione ed esecuzione delle normative comunitarie;
- d) le leggi di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- e) le leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri.
- 2. I regolamenti meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a *referendum* se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
- L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
- 4. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a *referendum* prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della pubblicazione dell'esito del *referendum* precedente.
- 5. Le consultazioni elettorali per i *referendum* abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.

Art. 17.

Richiesta di referendum di iniziativa popolare

- 1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori della regione, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
- a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'art. 18, su fogli recanti in calce le firme dei promotori autenticate a norma dell'art. 20;
- b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
- c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione;
- d) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all'art. 19, comma 1.
- 2. All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:
- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
 - b) intervengono nelle fasi del procedimento referendario;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 5, i delegati possono agire disgiuntamente.
- Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.
- 4. Un Dirigente regionale designato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato svolge la funzione di responsabile del procedimento.
- 5. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 redige verbale della presentazione della richiesta di *referendum*, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 2, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è,rilasciata copia del verbale.
- 6. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente della Commissione di garanzia statutaria.



Art. 18. Quesito referendario

- 1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre a *referendum* abrogativo, consiste nella formula: «volete che sia abrogato/a ...» seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sul quale è richiesto il *referendum*.
- 2. Il quesito referendario per l'abrogazione parziale di una legge o di un regolamento indica, oltre agli elementi di cui al comma 1, anche il numero dell'articolo o degli articoli sui quali è richiesto il *referendum*.
- 3. Il quesito referendario per l'abrogazione parziale di uno o più articoli di legge o di regolamento, indica, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2, anche il comma e il testo letterale delle disposizioni delle quali è richiesta l'abrogazione.
- 4. Il quesito referendario contiene la sintesi dell'oggetto del *referendum* per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma l
- 5. Il quesito referendario è formulato in termini semplici e chiari. Possono costituire oggetto della stessa richiesta di *referendum* anche disposizioni contenute in diversi atti legislativi o regolamentari, nel rispetto dei criteri di omogeneità e coerenza.

Art 19

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

- 1. Le firme per la richiesta di *referendum* popolare sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art. 18.
- 2. Entro venti giorni dal deposito del verbale di cui al comma 5 dell'art. 17, il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 17:
- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
- b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 2 dell'art. 17, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.
- 3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

Art. 20.

Raccolta e autenticazione delle firme

- 1. La richiesta di *referendum* viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul foglio vidimato di cui all'art. 19. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.
- 2. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.
- 3. Si applicano per ciò che riguarda la raccolta delle firme, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla richiesta di *referendum*, le disposizioni di cui all'art. 9.

Art. 21.

Esame di regolarità della richiesta di referendum


- 1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di *referendum* sono raccolte ed autenticate, a pena di nullità, entro i centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.
- 2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, alme mo uno dei delegati di cui al comma 2 dell'art. 17 deposita presso l'ufficio di presidenza del Consi-

- glio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell'art. 9. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.
- 3. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 17 redige processo verbale in cui dà atto dell'avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:
- a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
 - b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme;
 - c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;
 - d) alla assenza di firme doppie.
- 4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il responsabile del procedimento verifica:
- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono pari a quelle di diecimila elettori, calcolato ai sensi dell'art. 15;
- b) se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell'art. 15, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell'art. 15, sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 9;
- d) se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell'art. 15, sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell'art. 9.
 - 5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:
- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 9, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
 - b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6 dell'art. 9.
- 6. Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione di garanzia statutaria ed è comunicato ai delegati di cui al comma 2 dell'art. 17.

Art. 22.

Acquisizione del parere sull'ammissibilità del referendum

- 1. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6 dell'art. 21, la Commissione di garanzia statutaria esprime il proprio parere sull'ammissibilità della richiesta di *referendum* abrogativo in base:
 - a) al rispetto dei limiti di cui all'art. 16;
- b) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, per consentire la consapevole scelta degli elettori, nonché all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito, a norma dell'art. 18.
- 2. Il Presidente della Commissione di garanzia statutaria comunica ai delegati di cui al comma 2 dell'art. 17, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della riunione per la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il quesito referendario e possono produrre relazioni e documenti del cui esame la Commissione dà conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della regione può presentare alla Commissione le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.
- 3. La Commissione di garanzia statutaria verifica, altresì, se successivamente alla presentazione della richiesta di *referendum* di cui all'art 17:
- a) è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, della legge o del regolamento regionale oggetto del *referendum*;
- b) l'abrogazione, totale o parziale, di cui alla lettera a) è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.



- 4. In caso di abrogazione totale della disciplina sottoposta a *referendum*, la Commissione esprime parere motivato sull'improcedibilità del *referendum*.
- 5. In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a *referendum*, la Commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore possono essere comunque sottoposte a *referendum* e procede alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce, con le modalità di cui al comma 2, il parere e le osservazioni dei delegati.
- 6. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del *referendum*, la Commissione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 2, il parere e le osservazioni dei delegati.
- 7. Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al comma 5 rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al comma 6 modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione esprime parere motivato sull'improcedibilità del *referendum*.
- 8. Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al comma 5 rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al comma 6 non modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione esprime parere sulla procedibilità del *referendum* e modifica, per quanto 'necessario, il quesito referendario.
- 9. Il Presidente della Commissione comunica, entro cinque giorni dall'adozione, i pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai delegati di cui al comma 2, dell'art. 17.

Art. 23.

Ammissibilità del referendum abrogativo

- 1. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dei pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 dell'art. 22, provvede con decreto motivato sull'ammissibilità del *referendum*.
- 2. Il decreto di cui al comma 1, entro dieci giorni dall'adozione, è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 24.

Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali

- 1. La richiesta del *referendum* da parte dei Consigli provinciali o comunali di cui all'art. 15 contiene l'indicazione del Consiglio provinciale o comunale proponenti, della data delle rispettive deliberazioni e dei nomi dei delegati di cui al comma 2 dell'art. 17. La richiesta è sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia delle deliberazioni di cui al comma 2, sottoscritte dal Presidente del Consiglio provinciale o dal Sindaco di ciascun Consiglio comunale.
- 2. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall'art. 18, sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai Presidenti delle province o dai Sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'inoltro alla Commissione di garanzia statutaria.
- 3. La Commissione di garanzia statutaria esprime parere sull'ammissibilità del quesito referendario, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

— 67 –

Sezione II

Indizione, svolgimento del referendum abrogativo e proclamazione dei risultati

Art. 25.

Indizione del referendum

- 1. I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l'indizione dei referendum con riferimento alla valutazione di ammissibilità intervenuta entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 indica la data di svolgimento del *referendum* e riporta, per ogni *referendum*, i quesiti da sottoporre agli elettori.
- 3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione, è notificato al Presidente della Corte d'appello di Perugia ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione.
- 4. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del *referendum* mediante appositi manifesti, che riportano integralmente il testo del quesito sottoposto a *referendum*.
- 5. Se nel corso dell'anno sono indetti *referendum* nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può indire, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, i *referendum* regionali per la stessa data di svolgimento dei *referendum* nazionali, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1. In tal caso restano valide, per quanto possibile, le operazioni già effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del *referendum*.

Art. 26.

Concentrazione di istanze referendarie

- 1. Con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 25, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dispone la concentrazione in un unico *referendum* delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.
- 2. Con il parere di cui al comma 1, la Commissione di garanzia statutaria indica le correzioni eventualmente necessarie od opportune da apportare al testo delle istanze da concentrare per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.
- 3. Il parere di cui ai comma 1 è espresso entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Art. 27.

Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale

- 1. Quando le consultazioni sui *referendum* abrogativi regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai *referendum* nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo) e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente articolo.
- 2. Le operazioni di scrutinio concernenti i *referendum* abrogativi regionali sono effettuate al termine delle operazioni di scrutinio concernenti i *referendum* nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i *referendum* regionali.
- 3. Le operazioni relative ai *referendum* regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.



Art 28

Sospensione del referendum

- 1. Le operazioni e le attività regolate dalla presente Sezione, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:
- a) nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
- c) all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, nazionali o amministrative.
- 2. La sospensione di cui al comma 1 non opera nel caso del *referendum* sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale.
- 3. Il Presidente della Regione, con decreto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, rinvia i *referendum* abrogativi già indetti alla prima tornata utile ad una domenica compresa in uno dei periodi di cui al comma 1 dell'art. 25.

Art. 29.

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum

- 1. Se prima della data di svolgimento del *referendum* interviene l'abrogazione totale della disciplina sottoposta a *referendum*, il Presidente della Giunta regionale dichiara con decreto che il *referendum* non ha più luogo.
- 2. In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a *referendum*, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dichiara, con decreto, se la consultazione referendaria ha ugualmente luogo con riferimento alle disposizioni rimaste in vigore, ovvero se il *referendum* non ha più luogo.
- 3. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del *referendum*, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dichiara, con decreto, se la consultazione ha ugualmente luogo e quali sono le disposizioni oggetto del *referendum*. A tali effetti, se la nuova normativa non modifica i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il *referendum* si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
- 4. Qualora nei casi di cui ai commi 2 e 3 il *referendum* ha comunque luogo, con il parere di cui ai commi 2 e 3, la Commissione di garanzia statutaria prospetta, se necessario, la eventuale riformulazione del quesito referendario.
- 5. La Commissione di garanzia statutaria esprime i pareri di cui ai commi 2 e 3 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.
- 6. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 30.

Disciplina della votazione

- 1. Hanno diritto di partecipare ai *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.
- 2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
- 3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolati secondo quanto previsto dalle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

Art 31

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale Ufficio elettorale di sezione

- 1. Per gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine il Presidente della Regione promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee
- 2. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Art. 32.

Svolgimento del referendum

- 1. Le schede per il *referendum*, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e hanno le caratteristiche determinate dalla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 352/1970 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, così come determinato dall'art. 18 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Si all'abrogazione», «No all'abrogazione».
- 3. In caso di svolgimento contestuale di più *referendum*, all'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* sottoposte al voto.
- 4. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
- 5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica individuata dal decreto di indizione di cui all'art. 25 e terminano alle ore 22 della medesima domenica.

Art. 33.

Operazioni di scrutinio

- Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione di cui all'art. 25.
- 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale possono assistere, previa richiesta:
- a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;
- b) un rappresentante dei sottoscrittori del *referendum*, indicato dai delegati di cui al comma 2 dell'art. 17 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 6, dell'art. 9.
- 3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 6, dell'art. 9, del Segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale o dell'ufficio centrale regionale.
- 4. In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, l'ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione di cui all'art. 25.
- 5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli uffici centrali circoscrizionali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati sono riportati distintamente per ciascun *referendum*.



Art. 34.

Validità del referendum. Adempimenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale

- 1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal *referendum* nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
- 2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli uffici elettorali di sezione, all'ufficio centrale regionale.
- 3. I delegati di cui al comma 2 dell'art. 17 possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
- 4. L'ufficio centrale regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari
- 5. La proposta soggetta a *referendum* abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 6. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso l'ufficio centrale regionale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione, per la successiva proclamazione.

Art. 35.

Proclamazione del risultato

- 1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 34, con decreto pubblicato immediatamente nel *Bollettino ufficiale* della Regione, proclama l'esito del *referendum*.
- 2. Se il risultato delle votazioni è favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 dichiara altresì l'abrogazione della disposizione sottoposta a *referendum*, la quale ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
- 3. Se il risultato del *referendum* è contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, con il decreto di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.
- 4. La proposta di *referendum* respinta, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto regionale, non può essere ripresentata se non sono trascorsi cinque anni dalla data di svolgimento del *referendum*.
- 5. Le consultazioni elettorali per i *referendum* abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.

Art. 36.

Osservazioni e reclami

1. L'Ufficio centrale regionale decide, nella pubblica adunanza di cui all'art. 34, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

— 69 **–**

Sezione III

SEZIONE REFERENDUM CONSULTIVO

ai sensi dell'art. 23, comma 1 dello Statuto

Art. 37.

Oggetto del referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale, a norma dell'art. 23, comma 1, dello Statuto regionale, delibera l'indizione del *referendum* consultivo a maggioranza assoluta dei componenti per conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità locali su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.

Art. 38.

Limiti di ammissibilità

- 1. Non sono sottoposti a *referendum* consultivo quesiti relativi ai temi per i quali non è ammesso *referendum* abrogativo, con l'eccezione delle questioni attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Non sono inoltre sottoponibili a *referendum* consultivo quesiti concernenti nomine e designazioni.
- 2. Non possono svolgersi contestualmente *referendum* abrogativi e consultivi inerenti lo stesso tema. Conseguentemente il *referendum* presentato per secondo è inammissibile.
- 3. Le questioni già sottoposte a *referendum* abrogativo non possono essere oggetto di *referendum* consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell'esito del *referendum*.
- 4. Le questioni inerenti lo stesso tema già sottoposte a *referendum* consultivo non possono essere oggetto di *referendum* abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell'esito del *referendum*.
- 5. L'iniziativa referendaria non può essere presentata e le operazioni relative a *referendum* già presentati restano sospese, nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Art. 39.

Richiesta di referendum consultivo e ammissibilità

- 1. La proposta di *referendum* consultivo può essere avanzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, o da un quinto dei Consiglieri regionali.
 - 2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
- *a)* una relazione illustrativa che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
- b) il quesito referendario, formulato a norma dell'art. 18, in quanto compatibile.
- 3. La richiesta di *referendum* consultivo è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale per il successivo invio alla Commissione di garanzia statutaria che, entro trenta giorni, esprime parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull'ammissibilità in base al rispetto dei requisiti di cui all'art. 38, nonché alla sussistenza dell'interesse delle comunità regionale o locali interessate allo svolgimento del *referendum*.
- 4. Il Consiglio regionale delibera sulla richiesta di *referendum* entro quindici giorni dalla iscrizione della richiesta all'ordine del giorno. Trascorsi sei mesi dal deposito di cui al comma 3 senza che il Consiglio regionale si sia espresso sulla richiesta di *referendum* consultivo diventa ammissibile una successiva richiesta di *referendum* abrogativo vertente sullo stesso tema.
- 5. La deliberazione di cui al comma 4 che ammette lo svolgimento del *referendum* consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori nonché l'ambito territoriale entro il quale è indetto il *referendum*.
- 6. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti vertenti sullo stesso tema cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione al Consiglio regionale della proposta di *referendum*.



Art 40

Indizione del referendum consultivo

- 1. La deliberazione consiliare di cui al comma 4 dell'art. 39 che ammette lo svolgimento del *referendum* consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta regionale.
- 2. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice con decreto il *referendum* per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione.

Art. 41.

Procedimento

- 1. Per lo svolgimento del *referendum* consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Sezione II del presente Capo per lo svolgimento del *referendum* abrogativo in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
- 2. Il *referendum* consultivo è valido, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato del *referendum* sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 42.

Esito del referendum ed efficacia

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione alla proposta redatta dalla Commissione consiliare competente.

Sezione IV

REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, PER LA FUSIONE DI COMUNI ESISTENTI O PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 133, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 23, COMMA 4 DELLO STATUTO.

Art. 43.

Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni

- 1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello Statuto, l'istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di due o più comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del *referendum* consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dalla presente sezione.
- 2. Il *referendum* consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri regionali, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell'art. 45. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del *referendum* consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.
- 3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.

- 4. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del *referendum* consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
 - 5. Al referendum consultivo partecipano:
- a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
- b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
- c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;
- d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

Art. 44.

Limiti

- 1. I mutamenti delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni
- 2. Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producono l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.
 - 3. Non si svolge il referendum consultivo di cui all'art. 43:
- a) per le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d'accordo le condizioni;
- b) per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i Consigli comunali.

Art. 45.

Ammissibilità

1. La proposta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali di indizione del *referendum* consultivo è trasmessa alla Commissione di garanzia statutaria che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere sull'ammissibilità entro trenta giorni dalla data di ricezione valutando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 43 e 44

Art. 46.

Indizione

- 1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 43, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il *referendum* consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione, è notificato al Presidente della Corte d'appello di Perugia ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della regione interessati alla consultazione.
- 3. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del *referendum* mediante appositi manifesti.



Art. 47. Rinvio

1. Per lo svolgimento del *referendum* consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del *referendum* abrogativo di cui alla Sezione II.

Art. 48.

Esito del referendum e adempimenti conseguenti

- 1. La proposta soggetta a *referendum* consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza degli aventi diritto.
- 2. Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum* consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.
- 3. Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum* consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*. L'esito negativo non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.

Sezione V

Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale

Art. 49.

Oggetto e Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum

- 1. La presente Sezione disciplina le modalità di svolgimento del *referendum* sulla approvazione o modifica dello Statuto della Regione Limbria
- 2. Il testo della legge di approvazione o di modifica dello Statuto è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione da parte del Consiglio, adottata ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione del testo della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l'intestazione: «Testo di legge di approvazione (o di modifica) statutaria deliberato a norma dell'art. 123, secondo comma della Costituzione»
- 4. Dopo il testo della legge è inserito l'avvertimento che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della regione o un numero di Consiglieri pari a un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a *referendum* popolare ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione e della presente legge.
- 5. Con l'avvertimento di cui al comma 4 è specificato il numero degli elettori, calcolato sulla base delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, e dei consiglieri regionali che possono richiedere il *referendum*.
- 6. In allegato alla pubblicazione è pubblicato il facsimile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per la richiesta di *referendum* di cui all'art. 52 e per la raccolta delle firme di cui all'art. 55.

Art. 50.

Questione di legittimità costituzionale

1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni

- dalla notificazione del ricorso, ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria e comunicazione agli eventuali promotori del *referendum* di cui agli articoli 54 e 58.
- 2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui al comma 4, dell'art. 49 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
- 3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui al comma 4, dell'art. 49, riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.
- 4. Nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della sentenza perdono efficacia.

Art. 51.

Promulgazione in caso di scadenza dei termini

- 1. Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione ai sensi del comma 3, dell'art. 49 senza che il Governo abbia promosso ricorso di legittimità costituzionale, ovvero sia stata avanzata richiesta di *referendum*, promulga la legge di approvazione o di modifica dello Statuto e ordina che venga pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.
 - 2. La promulgazione avviene con la seguente formula:
- «Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione;
- il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge»:

(testo della legge).

— 71 -

Art. 52.

Richiesta di referendum

- 1. La richiesta di *referendum* della legge di approvazione o di modifica dello Statuto deve contenere l'indicazione del testo della legge che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria nel quale è stata pubblicata.
- 2. Il quesito da sottoporre a *referendum* è espresso nella seguente formula: «Approvate il testo della legge regionale concernente: ... (titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... (data) e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria ... (numero) del ... (data)?».

Art. 53.

$Responsabile\ del\ procedimento$

- 1. Il Segretario generale del Consiglio regionale è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti.
- 2. Il Segretario generale può assegnare ad altro dirigente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.



Art. 54.

Iniziativa popolare

- 1. Ai fini dell'esercizio dell'iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, in qualità di promotori, si presentano muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia, unitamente ai moduli di cui all'art. 55, comma 1.
- 2. Copia del verbale è inviata entro quarantotto ore al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, che ne cura la immediata pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

Art. 55. Raccolta delle firme

- 1. Le firme necessarie per la presentazione della richiesta di *referendum* devono essere raccolte su moduli forniti e vidimati dal Consiglio regionale.
- 2. Accanto alla firma l'elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.
- 3. Le firme apposte dagli elettori sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni. L'iscrizione nelle liste elettorali è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.
- 4. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell'impedimento.

Art. 56. Deposito delle firme

- 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge ai sensi del comma 4, dell'art. 49, i promotori depositano presso la Segreteria generale del Consiglio regionale la richiesta referendaria corredata dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui all'art. 55 e dai certificati di cui al comma 3, dell'art. 55. Il responsabile del procedimento ne dà atto, mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Copia del verbale è consegnata ai promotori.
- 2. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata.
- 3. Il responsabile del procedimento redige processo verbale anche sottoscritto dai promotori attestante il risultato delle verifiche effettuate. Il verbale è trasmesso ai promotori, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Art. 57. *Indizione del* referendum

- 1. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale del responsabile del procedimento attestante la regolarità della richiesta referendaria procede, con proprio decreto, alla indizione del *referendum*, fissandone la data di svolgimento in, una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto medesimo. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.
- 2. Qualora il verbale del responsabile del procedimento attesti la non regolarità della richiesta referendaria, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e ne ordina la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria con la seguente formula: «La richiesta di *referendum* di iniziativa popolare avente ad oggetto la legge regionale di approvazione (o di modifica) dello Statuto regionale non è stata ritenuta regolare».

— 72 -

Art 58

Richiesta di referendum ad iniziativa dei Consiglieri regionali

- 1. La richiesta di *referendum* da parte dei Consiglieri regionali, formulata ai sensi dell'art. 52, è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio ed è presentata alla Segreteria generale del Consiglio regionale.
- 2. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell'avvenuto deposito, procedendo all'autentica delle firme dei richiedenti ed attestando che trattasi di Consiglieri regionali in carica.
- 3. I Consiglieri che sottoscrivono la richiesta di *referendum* devono indicare all'atto del deposito uno o più incaricati a rappresentarli nelle successive fasi della procedura referendaria.

Art. 59.

Svolgimento del referendum

- 1. Per lo svolgimento del *referendum* si applicano, nei limiti in cui rilevano, le disposizioni contenute nella Sezione II, del presente Capo.
- In ogni caso, le operazioni e le attività relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati sono sospese solamente nei casi di svolgimento di elezioni regionali, politiche nazionali ed europee.
- 3. Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello di cui all'allegato A della presente legge.
- 4. Le schede contengono il quesito così come formulato nella richiesta di *referendum* in conformità all'art. 52, cui seguono le due risposte proposte alla scelta dell'elettore «SI» «NO».
- 5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, a pena di nullità
- La scheda è nulla qualora presenti segni di riconoscimento ovvero non consenta di risalire alla volontà dell'elettore.
- 7. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del *referendum* e terminano alle ore ventidue del giorno medesimo.
- 8. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del *referendum*.
- 9. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale e dei promotori del *referendum*.

Art. 60.

Proclamazione dei risultati - promulgazione o decadenza

- 1. Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «SI» la legge di approvazione o di modifica statutaria risulta non approvata dal *referendum*. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio centrale per il *referendum*, cura la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria e la legge statutaria non approvata dal *referendum* decade.
- 2. Nel caso in cui le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio centrale per il referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica statutaria adottando la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ... ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge»: (testo della legge). In calce viene adottata la seguente formula: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Umbria».



Capo IV

DIRITTO DI PETIZIONE

Art. 61.

Diritto di petizione

- 1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, la petizione consiste nel diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di richiedere al Consiglio regionale l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità.
- 2. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni.
- 3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione da parte del Presidente della decisione adottata dal Consiglio.

Capo V

CONSULTAZIONE

Art. 62. Definizione

- 1. La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento del cittadino nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle sue opinioni.
- 2. La Regione, attraverso le modalità e gli strumenti di cui all'art. 67 e al fine di acquisire ogni utile contributo della società umbra, favorisce la più ampia conoscenza:
 - a) dei propri atti di programmazione normativa;
- b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente le leggi di propria iniziativa.

Art. 63.

Processo decisionale partecipato

1. La consultazione dei soggetti interessati è garantita in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi e normativi, in modo tale che il contributo partecipativo venga assicurato sia nella fase di valutazione *ex* ante che nella fase di valutazione *ex* post del provvedimento in esame, quale controprova della efficacia e della qualità della regolazione applicata.

Art. 64.

Modalità della consultazione

- 1. La consultazione si attua attraverso:
- a) incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o conferenza di studio;
- b) audizione diretta degli enti locali, della autonomie funzionali, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche, professionali e delle associazioni dei consumatori interessate al provvedimento all'esame della commissione;
- c) richiesta di pareri scritti anche mediante l'invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato.
- 2. L'invito per gli incontri consultivi pubblici, di cui al comma 1, lettera *a*), è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro.
- 3. I pareri scritti di cui al comma 1, lettera *c*), sono presentati entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 67, alla Presidenza del Consiglio regionale.
- 4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), negli stessi termini di cui al comma 3, possono inviare pareri scritti che la commissione ha l'obbligo di esaminare.

5. La Regione promuove la diffusione delle tecnologie utili a garantire a tutte le fasce della popolazione l'accesso al processo decisionale partecipato.

Art. 65.

Consultazione obbligatoria

- 1. Tutti gli atti all'esame delle commissioni consiliari sono oggetto di consultazione, a meno che la maggioranza assoluta dei suoi membri voti l'esclusione dell'atto dalla consultazione.
- 2. Le commissioni consiliari competenti, qualora non ricorra l'esclusione di cui al comma 1, decidono a maggioranza dei presenti, con quale modalità è attuata la consultazione tra quelle di cui all'art. 64, comma 1.
- 3. Per gli atti per i quali sia richiesta e accettata la procedura d'urgenza, la decisione di cui al comma 2 è improntata alla scelta di modalità di consultazione, anche diverse da quelle di cui all'art. 64, compatibili con il rispetto dei termini procedimentali di esame ridotti definiti dalle commissioni consiliari.

Art. 66.

Esiti e pubblicità della consultazione

- 1. I contributi emersi dalla consultazione hanno natura politica e, nel caso di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, non possono costituire elementi di motivazione giuridicamente rilevanti.
- In ogni caso i risultati della consultazione devono essere portati a conoscenza degli interessati, anche mediante la pubblicazione nel portale informatico del Consiglio regionale di tutte le attività conseguenti alla consultazione.

Capo VI

Informazione e comunicazione

Art. 67.

Informazione e pubblicità

- 1. La Regione, in attuazione dell'art. 21 dello Statuto, anche al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione ed alla comunicazione, assicura la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.
- 2. La Regione assicura l'informazione su tutte le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, mediante la pubblicazione del loro oggetto nel *Bollettino ufficiale* della Regione, parte V e nei canali informatici del Consiglio regionale.
- 3. Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte e di richiederne copia cartacea integrale.
- 4. La parte V del *Bollettino ufficiale* viene inviata gratuitamente agli enti pubblici, ai sindacati, alle associazioni e ad ogni altra formazione sociale, che ne facciano richiesta.
- 5. L'informazione al pubblico si realizza anche attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico e con ogni altro adeguato strumento di comunicazione ritenuto utile dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su richiesta dalla commissione consiliare competente e della Giunta regionale.



Capo VII

Disposizioni comuni, finanziarie, transitorie e finali

Sezione I

DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE

Art. 68.

Contributo per l'autenticazione delle firme

- 1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero minimo di firme prescritto a condizione che:
- a) sia stata deliberata l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 11;
- b) sia stato regolarmente svolto il *referendum* abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
 - 2. La Regione eroga le seguenti somme:
- a) trenta centesimi di euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
- b) venti centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.
- 3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori presentano, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 9 e 10, domanda scritta indicando il nome e cognome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 69.

Rimborso di spese

- 1. Sono a carico del bilancio della Regione:
 - a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 9;
- b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai *referendum* previsti dalla presente legge;
- c) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni e quelle relative alle competenze spettanti ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.

Art. 70.

Norma finanziaria

- 1. Al finanziamento degli oneri previsti all'art. 69 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base 01.1.002 (cap. 880) denominata «Consultazioni elettorali».
- 2. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c*) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 71.

Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum

1. Le operazioni relative ai *referendum* regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

Sezione II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72.

Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità

- 1. Fino alla costituzione della Commissione di garanzia statutaria, le funzioni che la presente legge, in attuazione dell'art. 82 dello Statuto in materia di pareri sull'ammissibilità dei *referendum* regionali, affida a tale organo sono svolte dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
- 2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca l'Ufficio di presidenza in un'apposita seduta ai fini del giudizio sull'ammissibilità del *referendum* nel rispetto dei termini previsti dalla presente legge.

Sezione III

Modificazioni e abrogazioni

Art. 73.

Modificazioni a leggi regionali

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 27 (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul *referendum* abrogativo e sul *referendum* consultivo in materia di circoscrizioni comunali)), prima delle parole «La Commissione esprime» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto all'art. 8,».

Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

« 1 . La Commissione esprime il proprio parere sull'ammissibilità delle proposte di *referendum* secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla legge regionale di disciplina degli istituti referendari.».

Art. 74.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

legge regionale 21 marzo 1997, n. 7;

legge regionale 4 luglio 1997, n. 22;

legge regionale 28 luglio 2004, n. 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel $Bollettino\ ufficiale$ della Regione.

 \grave{E} fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 febbraio 2010

LORENZETTI

(Omissis).

10R1094

— 74



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I-II - n. 23 del 10 giugno 2010)

Nell'articolo 7 del decreto della Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 15/R, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 47 - parte I - del 20 novembre 2008, per mero errore materiale il comma 3 è stato numerato come comma 2.

Si ripubblica qui di seguito, nel testo corretto, l'articolo 7 del summenzionato regolamento regionale.

«Art. 7 (Entità dei contributi). — 1. I contributi sono di tipo forfetario, definiti a priori sulla base della stima dei costi di realizzazione degli interventi effettuata utilizzando i criteri di cui all'articolo 5.


- 2. Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile come di seguito elencato:
 - a) 23,00 euro/pianta per l'intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma;
 - b) 6,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati per la realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;
 - c) 100,00 euro/ha per la gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;
 - d) 100,00 euro/ha per l'intervento di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;
- e) 200,00 euro/ha per interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.
- 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre limitazioni sugli importi minimi e massimi dei contributi concedibili ai sensi del Programma regionale.».

10R1263

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(GU-2011-GUG-015) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Area Marketing e Vendite Via Salaria, 1027 00138 Roma

fax: 06-8508-3466

e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.







DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conquaglio)

CAZZETTA	UFFICIALE -	DADTE	(logiclativa)
GAZZELIA	UFFICIALE .	PARIE	i (legisiativa)

	(logislatia)	CANONE DI AB	BON	<u>AMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale - semestrale	€	309,00 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale - semestrale	€	682,00 357,00
N.B.:	L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Uprescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.	Jfficiale - pa	rte	prima -

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

56,00

- annuale - semestrale

€

53,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale		1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione € 127,00)* (di cui spese di spedizione € 73,20)*

295,00 162,00 - annuale - semestrale **GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)* (di cui spese di spedizione € 20,60)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) 190,00 180,50 18,00 LVA 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

^{*} tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.







